

# BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 13

## INDICE

---

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di mercoledì 6 dicembre 2023	<i>Pag.</i>	5
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 14 dicembre 2023	»	7
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di giovedì 14 dicembre 2023	»	9
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di martedì 19 dicembre 2023	»	19
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di giovedì 21 dicembre 2023	»	27
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 21 dicembre 2023	»	65



---

UFFICIO DI PRESIDENZA  
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

---



## COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di mercoledì 6 dicembre 2023, ore 15

### SOMMARIO

1) Stralcio del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2024 .....	Pag.	5
2) Questioni connesse alla procedura ristretta per l'appalto di servizi di monitoraggio di contratti del settore informatico della Camera dei deputati .....	»	5
3) Osservatorio di politica internazionale .....	»	5
4) Potenziamento degli impianti di fornitura di aria primaria presso la sala riunioni del Comitato per la legislazione .....	»	5
5) Comunicazione sull'installazione di fontanelle per l'erogazione di acqua presso le sedi della Camera .....	»	5
6) Fondo minute spese per l'anno 2024 per il Servizio per la sicurezza .....	»	6
7) Fondo minute spese per l'anno 2024 per l'Avvocatura .....	»	6
8) Nota in merito ad un'istanza di ripristino di un assegno vitalizio .....	»	6
9) Questioni relative ad attività di carattere medico-sanitario .....	»	6
10) Comunicazioni relative alla richiesta di un titolare di trattamento previdenziale .....	»	6
11) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per i mesi di agosto e settembre 2023 .....	»	6
12) Programmi settoriali per l'anno 2024 .....	»	6

#### 1) Stralcio del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2024.

Il Collegio approva uno stralcio del programma settoriale in titolo in relazione all'adesione all'accordo quadro SAC 2 "Servizi applicativi e accessori in ottica *cloud* 2 – PAC" per la fornitura dei servizi di gestione applicativa e di manutenzione delle procedure informatiche e del *software* per i settori amministrativi della Camera dei deputati.

#### 2) Questioni connesse alla procedura ristretta per l'appalto di servizi di monitoraggio di contratti del settore informatico della Camera dei deputati.

Il Collegio delibera, a stralcio del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2024, la proroga del contratto in essere per il servizio di monitoraggio dell'esecuzione dei contratti del settore informatico nelle more della definizione del conflitto di attribuzione,

pendente presso la Corte costituzionale, elevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

#### 3) Osservatorio di politica internazionale.

Il Collegio autorizza talune spese per l'iniziativa in titolo.

#### 4) Potenziamento degli impianti di fornitura di aria primaria presso la sala riunioni del Comitato per la legislazione.

Il Collegio autorizza talune spese per la realizzazione delle opere relative al potenziamento degli impianti in titolo.

#### 5) Comunicazione sull'installazione di fontanelle per l'erogazione di acqua presso le sedi della Camera.

Il Collegio approva la comunicazione in

titolo.

**6) Fondo minute spese per l'anno 2024 per il Servizio per la sicurezza.**

Il Collegio determina l'importo massimo del Fondo in titolo, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera *f*), del Regolamento di Amministrazione e contabilità.

**7) Fondo minute spese per l'anno 2024 per l'Avvocatura.**

Il Collegio determina l'importo massimo del Fondo in titolo, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera *g*), del Regolamento di Amministrazione e contabilità.

**8) Nota in merito ad un'istanza di ripristino di un assegno vitalizio.**

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

**9) Questioni relative ad attività di carattere medico-sanitario.**

Il Collegio autorizza la richiesta per lo svolgimento di uno *screening* medico-sanitario, a carattere gratuito, presso le sedi della Camera dei deputati; autorizza, altresì, la prosecuzione di attività convenzionali a cura della assistenza sanitaria integrativa per i deputati, senza oneri per il bilancio della Camera.

**10) Comunicazioni relative alla richiesta di un titolare di trattamento previdenziale.**

Il Collegio approva le comunicazioni in titolo.

**11) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per i mesi di agosto e settembre 2023.**

Il Collegio approva le comunicazioni in titolo.

**12) Programmi settoriali per l'anno 2024.**

Il Collegio approva i seguenti programmi settoriali per l'anno 2024:

- 12.1) programma settoriale dell'Archivio Storico;
- 12.2) programma settoriale della Biblioteca;
- 12.3) programma settoriale del centro riproduzione documenti;
- 12.4) programma settoriale della gestione delle attrezzature;
- 12.5) programma settoriale dell'autorimessa;
- 12.6) programma settoriale delle locazioni;
- 12.7) programma settoriale degli abbonamenti a pubblicazioni italiane e straniere e dell'acquisto di libri.

**La riunione termina alle ore 15,30.**

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.*

**COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI****Riunione di giovedì 14 dicembre 2023, ore 9,35****S O M M A R I O**

1) Assestamento del programma settoriale per l'acquisto di quotidiani e periodici per l'anno 2023 .....	Pag.	7
2) Comunicazione sulle lampade storiche stile Basile .....	»	7
3) Potenziamento degli impianti di fornitura di aria primaria nelle sedi di Commissioni permanenti. Intervento per la Sala del Mappamondo e per i locali antistanti .....	»	7
4) Proroga dei servizi connessi alla verifica dei dati elettorali .....	»	7
5) Acquisto di strumenti oftalmici per l'attività di sorveglianza sanitaria .....	»	7
6) Assegnazione provvisoria di un locale agli iscritti al registro dei rappresentanti di interessi .....	»	7
7) Proposta di modifica della soglia di cui all'articolo 66, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e contabilità .....	»	8
8) Assegnazione di spazi ai gruppi "Italia Viva – Il Centro – <i>Renew Europe</i> " e "Azione – Popolari Europeisti Riformatori – <i>Renew Europe</i> " .....	»	8
9) Richiesta di trattamento previdenziale di reversibilità .....	»	8
10) Programmi settoriali per l'anno 2024 .....	»	8
11) Altra deliberazione .....	»	8

**1) Assestamento del programma settoriale per l'acquisto di quotidiani e periodici per l'anno 2023.**

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di somministrazione di quotidiani e periodici.

**2) Comunicazione sulle lampade storiche stile Basile.**

Il Collegio prende atto della comunicazione in titolo.

**3) Potenziamento degli impianti di fornitura di aria primaria nelle sedi di Commissioni permanenti. Intervento per la Sala del Mappamondo e per i locali antistanti.**

Il Collegio autorizza talune spese per la realizzazione delle opere relative al

potenziamento degli impianti in titolo.

**4) Proroga dei servizi connessi alla verifica dei dati elettorali.**

Il Collegio autorizza una proroga dei contratti in essere per i servizi in titolo.

**5) Acquisto di strumenti oftalmici per l'attività di sorveglianza sanitaria.**

Il Collegio autorizza una spesa per l'acquisizione di strumenti e apparecchiature oftalmiche per lo svolgimento delle attività in titolo.

**6) Assegnazione provvisoria di un locale agli iscritti al registro dei rappresentanti di interessi.**

Il Collegio autorizza l'assegnazione del

locale in titolo.

**7) Proposta di modifica della soglia di cui all'articolo 66, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e contabilità.**

Il Collegio delibera di sottoporre all'Ufficio di Presidenza la proposta di modifica in titolo.

**8) Assegnazione di spazi ai gruppi "Italia Viva – Il Centro – Renew Europe" e "Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe".**

Il Collegio approva l'assegnazione degli spazi in titolo.

**9) Richiesta di trattamento previdenziale di reversibilità.**

Il Collegio delibera sulla richiesta in titolo.

**10) Programmi settoriali per l'anno 2024.**

Il Collegio approva i seguenti programmi settoriali per l'anno 2024:

- 10.1) programma settoriale del magazzino centrale;
- 10.2) programma settoriale delle telecomunicazioni;
- 10.3) programma settoriale antincendio;
- 10.4) programma settoriale degli interventi di condizionamento e termoidraulici per l'anno 2024;
- 10.5) programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori;
- 10.6) programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili;
- 10.7) programma settoriale delle pubblicazioni;

Il Collegio rinvia il seguente programma settoriale per l'anno 2024:

- 10.8) programma settoriale per l'acquisto di quotidiani e periodici.

**11) Altra deliberazione.**

Il Collegio ha altresì assunto la seguente deliberazione:

- 11.1) Deliberazione del 7 dicembre 2023 concernente l'iniziativa del Presidente della XIII Commissione Agricoltura.

**La riunione termina alle ore 10,05.**

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.*

## UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 14 dicembre 2023, ore 14,10

### S O M M A R I O

1) Comunicazione del Collegio dei Questori sul seguito dell'istruttoria relativa all'attuazione dell'ordine del giorno n. 52, Messina ed altri, al progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2023 .....	Pag.	9
2) Esame di una proposta di costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato .....	»	12
3) Deliberazione in merito al trattamento previdenziale a favore di un ex deputato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 131 .....	»	12
4) Proposta di modifica del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati .....	»	13
5) Questioni concernenti un passaggio di professionalità .....	»	13
6) Comunicazioni del Collegio dei Questori in materia di relazioni dei soggetti iscritti nel Registro dei rappresentanti di interesse relativamente all'attività svolta nell'anno 2022 .....	»	14
7) Comunicazioni .....	»	15

#### **1) Comunicazione del Collegio dei Questori sul seguito dell'istruttoria relativa all'attuazione dell'ordine del giorno n. 52, Messina ed altri, al progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2023.**

Il Presidente Fontana ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 23 novembre il Collegio dei Questori ha reso una comunicazione sull'istruttoria avviata a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno n. 52 al bilancio interno, con il quale gli organi direzione politica hanno assunto l'impegno a svolgere un approfondimento sui diversi strumenti volti alla gestione di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, anche mediante l'eventuale costituzione di una società *in house*, al fine di migliorare l'efficienza della gestione dei servizi stessi e di innalzare le garanzie retributive dei dipendenti addetti.

In quella sede, i Questori hanno dato

conto della conclusione della prima fase dell'istruttoria, rinviando a una successiva riunione - da tenersi dopo la trasmissione di ulteriore documentazione da parte della società esterna - l'illustrazione delle conclusioni relative alla seconda fase.

Fa presente che la documentazione relativa a questa seconda fase è stata inoltrata ai componenti dell'Ufficio di Presidenza lo scorso 7 dicembre.

Avverte che nella riunione odierna sul punto in esame si procederà esclusivamente alla illustrazione da parte del Questore, rinviando il dibattito alla successiva riunione.

In questo senso, anticipa che è sua intenzione convocare una ulteriore riunione martedì 19 dicembre - per svolgere il dibattito su tale punto all'ordine del giorno e acquisire ulteriori elementi istruttori dal Collegio dei Questori - e, successivamente, giovedì 21 dicembre per l'eventuale deliberazione sul punto. Dà, quindi, la parola al Questore Trancassini.

Il Questore Trancassini riferisce che a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno n. 52 al bilancio interno per il 2023, il Collegio dei Questori ha avviato un'istruttoria per verificare la possibilità di adottare "diversi strumenti volti alla gestione di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, anche mediante l'eventuale costituzione di una società *in house* al fine di migliorare l'efficienza della gestione dei servizi stessi e di innalzare le garanzie retributive dei dipendenti addetti".

Nello svolgimento di tale istruttoria, il Collegio si è avvalso del supporto consulenziale della società Ernst & Young, quale soggetto dotato delle specifiche ed eterogenee professionalità necessarie a fornire un quadro complessivo di tutti i profili rilevanti in ordine alla tematica in oggetto. L'ambito di analisi, nello specifico, ha riguardato i servizi di pulizia, guardaroba ed attività connesse, di gestione del parcheggio, di ristorazione, di facchinaggio e di supporto esecutivo, tutti ad alta intensità di manodopera, e si è articolata in due fasi.

Ricorda che la relazione conclusiva della prima fase è stata consegnata ai componenti dell'Ufficio di Presidenza nel corso della riunione del 23 novembre, mentre quella predisposta all'esito della seconda fase è stata messa a disposizione il 7 dicembre scorso, unitamente ad un documento di sintesi delle risultanze più rilevanti.

Come anticipato nel corso della precedente riunione, fa presente che tale seconda fase ha avuto ad oggetto l'analisi, sotto il profilo economico ed organizzativo, e la relativa configurazione di un eventuale modello alternativo di gestione dei servizi, quale quello della società *in house*, volte a verificare la possibilità di conseguire un miglioramento della efficienza operativa e della qualità dei servizi presi in esame e un innalzamento dei livelli retributivi dei dipendenti addetti.

Al fine di valutare la convenienza economica di una diversa organizzazione dei servizi di carattere non strumentale, è stata elaborata una base economica di riferimento, sommando alle

spese dichiarate dagli attuali appaltatori gli utili derivanti dalla erogazione dei servizi alla Camera. I costi derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della società *in house* sono stati, quindi, posti a raffronto con tale base di riferimento: tale confronto ha consentito di individuare un margine da utilizzare per incrementare le retribuzioni dei lavoratori, anche con la previsione di una riserva gestionale da appostare nei primi anni di funzionamento della società, e di stimare, fin dal primo anno, una possibile riduzione dei costi a carico della Camera.

Nel dichiarare che tornerà successivamente sul dettaglio analitico delle risultanze dell'indagine condotta, afferma che, in sostanza, il ragionamento portato avanti è di reinvestire nell'aumento delle retribuzioni dei lavoratori il risparmio conseguibile con tale scelta.

Tale risparmio sarebbe pari agli utili attualmente conseguiti dalle ditte esterne fornitrici dei servizi (più altre voci residuali di costo che non sarebbero più sostenuti dall'Amministrazione) scontati dei costi per la costituzione ed il funzionamento della nuova società e degli oneri per la previsione di una riserva di gestione da appostare prudenzialmente nei primi anni.

Prima di illustrare gli elementi di dettaglio dell'analisi della seconda fase, reputa utile fornire un inquadramento giuridico della gestione dei servizi attraverso una società *in house*.

A tale riguardo, fa presente che la società *in house* è considerata dalla normativa europea come un modello di gestione dei servizi pienamente alternativo a quello dell'esternalizzazione mediante affidamento degli stessi in appalto.

Rispetto alla legislazione europea, quella nazionale ha conosciuto una evoluzione nella disciplina del fenomeno dell'*in house*.

Infatti, il nuovo codice dei contratti pubblici (articolo 7, comma 2, D.Lgs. n. 36 del 2023) riconosce la possibilità di procedere all'affidamento *in house* senza alcuni dei vincoli precedentemente posti dalla vecchia disciplina codicistica.

La disposizione richiamata, che fonda la legittimità dell'affidamento *in house* sul principio di auto-organizzazione, prevede in proposito che in caso di prestazioni strumentali - di prestazioni cioè rese nei confronti dell'ente costituente, quali sarebbero quelle sottoposte al nostro esame - "il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici."

Fermo restando quanto appena evidenziato in ordine alla fase "a valle" - relativa all'affidamento dei servizi - con riferimento alla fase "a monte", di costituzione della società *in house*, segnala, che la disciplina di riferimento di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP di cui al D.Lgs. n. 175/2016) si applica alle società *in house* costituite dalle "amministrazioni pubbliche" (individuate dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001) tra le quali però non vengono annoverati gli organi costituzionali, coerentemente con la prerogativa di autonomia organizzativa loro attribuita dalla Costituzione.

Al riguardo, afferma che pur non essendo il Testo unico direttamente applicabile alla Camera dei deputati, i principi derivanti da tale disciplina possono fornire all'Ufficio di Presidenza una guida nella regolamentazione della società *in house*.

In ragione di ciò, riferisce i principali elementi d'interesse previsti dalla predetta normativa sulle società a partecipazione pubblica.

Con riferimento all'oggetto sociale, il Testo unico (articolo 4) stabilisce che le società a partecipazione pubblica, ivi incluse le società *in house*, possono essere costituite al solo fine di svolgere una delle attività individuate dalla medesima disposizione. Tra queste è indicata l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente (articolo 1, comma 1, lettera c): i servizi presi in esame nel corso dell'istruttoria rientrano in tale categoria di attività.

Per quanto attiene ai requisiti per la costituzione della società *in house*, questi ricalcano quelli già individuati dalla Corte di Giustizia europea e cioè: la personalità giuridica, intesa come soggettività giuridica

della società; l'impiego di soli capitali pubblici, ad eccezione delle deroghe espressamente previste dalle legge; il controllo analogo, inteso quale potere dell'ente controllante di esercitare sull'ente un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi ed uffici; il vincolo di prevalenza, secondo il quale gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Nell'illustrare le risultanze della seconda fase dell'istruttoria, riportate nei documenti messi a disposizione dei colleghi, premette che a livello organizzativo il modello operativo delineato dalla società di consulenza prevedrebbe una struttura interna che, oltre a comprendere le funzioni obbligatorie per legge, introduce delle figure di coordinamento e supporto delle attività e strutture di *staff*, che in parte si avvarranno di quelle della Camera dei deputati per massimizzare la sinergia del modello nel suo complesso.

Sulla base delle risultanze analitiche dello studio di fattibilità commissionato, dall'attuale dimensionamento dei servizi deriverebbe un risparmio da reinvestire pari all'utile conseguito dalle ditte appaltatrici più ad altre voci residuali di costo che non sarebbero più sostenuti dall'Amministrazione, che sarebbe superiore al costo per l'avviamento e la gestione della società.

L'analisi condotta raccomanda, inoltre, la previsione di una riserva gestionale che potrà essere gradualmente ridotta, di anno in anno, in base agli andamenti della società, mentre il resto del risparmio potrà essere fin dal primo anno utilizzato per l'innalzamento dei livelli stipendiali dei lavoratori.

Sotto questo profilo, la società di consulenza indica come livello prudenziale di aumento medio delle retribuzioni il 5%, che lascerebbe comunque un margine di risparmio rispetto all'attuale assetto dei costi e che potrebbe essere ulteriormente incrementato nel corso degli anni successivi.

I risultati di questa analisi consentono, quindi, agli organi di direzione politica di valutare di assumere una decisione in ordine

alla possibilità di avvio di un procedimento di riorganizzazione delle attività oggetto dello studio, attraverso il ricorso allo strumento della società *in house* che, come detto, manterrebbe sempre un rapporto interorganico con l'ente controllante, rispetto al quale la società si presenterebbe come una *longa manus*.

Fa presente che l'intero procedimento richiederebbe, secondo la tempistica stimata dalla società di consulenza, non meno di 6-9 mesi.

Il Presidente Fontana ringrazia il Questore Trancassini per la sua illustrazione.

Dopo che la Vicepresidente Ascani ha chiesto che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza prevista per il 19 dicembre sia riservato un tempo congruo per il dibattito, il Presidente Fontana assicura che in quella sede non saranno previsti altri punti all'ordine del giorno, proprio per consentire di svolgere tutti gli approfondimenti necessari su tale questione. Ricorda inoltre che nella riunione successiva, prevista per giovedì 21 dicembre, avranno luogo il proseguimento del dibattito e l'eventuale deliberazione.

*(L'Ufficio di Presidenza prende atto)*

## **2) Esame di una proposta di costituzione in giudizio in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esprimersi in ordine alla costituzione in giudizio della Camera con riferimento ad un conflitto di attribuzione elevato dal Tribunale di Milano. Il conflitto è sorto a seguito della deliberazione della Camera del 18 gennaio 2023 che ha dichiarato insindacabile, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'on. Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, nei confronti della Santeria Toscana 31 e dell'autore di una mostra. Il 20 novembre scorso è stata notificata alla Camera dei deputati l'ordinanza della Corte costituzionale

n. 204 del 2023 - che è stata messa a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza - di ammissibilità del predetto conflitto di attribuzione.

La Presidenza della Camera, in conformità alla prassi, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni di fornire elementi di valutazione in vista delle conseguenti deliberazioni dei competenti organi della Camera dei deputati. La Giunta ne ha svolto l'esame nella seduta del 29 novembre 2023, esprimendo all'unanimità un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio, il cui termine scadrà il 9 gennaio 2024.

Ritiene, quindi, in assenza di obiezioni, che l'Ufficio di Presidenza, adeguandosi all'orientamento espresso dalla Giunta per le autorizzazioni, possa deliberare di proporre all'Assemblea la costituzione in giudizio della Camera dei deputati.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta all'Assemblea di costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza di ammissibilità della Corte costituzionale n. 204 del 2023, concernente l'on. Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti. *(Allegato 1)*

## **3) Deliberazione in merito al trattamento previdenziale a favore di un ex deputato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 131.**

Il Presidente Fontana comunica che, con nota del 6 novembre 2023, un *ex* deputato per il quale l'Ufficio di Presidenza, aveva disposto la cessazione dell'erogazione dell'assegno vitalizio, ne ha chiesto il ripristino, avendo il competente Tribunale di Sorveglianza accolto l'istanza di riabilitazione, presentata dal medesimo *ex* deputato. Sulla suddetta istanza il Collegio dei deputati Questori ha svolto apposita istruttoria. Chiede al Questore Benvenuto di illustrare la proposta del Collegio.

Il Questore Benvenuto riferisce che l'*ex* deputato di cui si tratta ha inviato alla Camera dei deputati un'ordinanza di riabilitazione

riferita a due sentenze, emesse a seguito di patteggiamento: una in data 2014 e l'altra del 2017, ciò al fine di conseguire il ripristino dell'assegno vitalizio di cui l'Ufficio di Presidenza aveva disposto la cessazione in applicazione della deliberazione n. 131 del 2015, adottata dal medesimo organo recante norme in materia di cessazione dell'erogazione di trattamenti previdenziali a favore dei deputati che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità.

Ricorda che tale deliberazione, all'articolo 1, comma 3, prevede che "in caso di concessione della riabilitazione, l'erogazione dei trattamenti previdenziali riprende con decorrenza dalla data dell'istanza che sia stata legittimamente presentata e accolta".

Fa presente, tuttavia, che nella fattispecie la misura della cessazione dell'erogazione del trattamento previdenziale erogato all'ex deputato era stata adottata dall'Ufficio di Presidenza non in relazione alle due sentenze cui l'ordinanza trasmessa dall'interessato si riferisce, bensì in rapporto ad un'altra sentenza di condanna.

Pertanto, il Collegio, nella riunione del 6 dicembre scorso, ha concordato sulla non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il ripristino dell'erogazione dell'assegno vitalizio a favore dell'ex deputato.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza prende atto dell'insussistenza dei presupposti per il ripristino dell'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex deputato in questione.

#### **4) Proposta di modifica del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati.**

Il Presidente Fontana comunica che il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza una modifica del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati (ASI) volta a consentire l'iscrizione all'ASI di tutti i deputati cessati dal mandato, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano diritto al trattamento previdenziale, e

alcune modifiche conseguenti. Chiede quindi al Questore Benvenuto di illustrare la proposta in questione.

Il Questore Benvenuto riferisce che il Collegio dei deputati Questori sottopone all'Ufficio di Presidenza la proposta di modificare il Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati (ASI), nella parte concernente i requisiti di iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa (articolo 1, comma 3). La proposta si pone, in particolare, il fine di dare attuazione ad una sentenza del Collegio d'appello (n. 6/2023), consentendo l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa di tutti i deputati cessati dal mandato, a prescindere dal fatto che siano o meno "in attesa" di un trattamento previdenziale.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di modifica del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa per i deputati nei termini illustrati dal Questore Benvenuto. (*Allegato 2*)

#### **5) Questioni concernenti un passaggio di professionalità.**

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a deliberare in merito a un passaggio di professionalità proposto dal Collegio dei deputati Questori, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento dei Servizi e del personale. Invita, quindi, il Questore Scerra a illustrare all'Ufficio di Presidenza la proposta del Collegio.

Il Questore Scerra, nel riferire sul punto in questione, ricorda che l'articolo 62 del Regolamento dei Servizi e del personale prevede che possono essere disposti, nell'interesse dell'Amministrazione o a domanda, per comprovate eccezionali necessità, passaggi da una professionalità all'altra dello stesso livello di dipendenti con almeno quattro anni di anzianità effettiva di servizio alla Camera.

Più in particolare, il passaggio di

professionalità riguarda un dipendente, attualmente addetto al reparto autorimessa con la qualifica di Coordinatore di reparto, che è stato giudicato dal medico competente “non idoneo alla mansione specifica” della qualifica ricoperta.

Il Collegio dei deputati Questori, con deliberazione del 30 novembre 2023, ha quindi ritenuto di avviare il procedimento per il passaggio verso la professionalità di assistente parlamentare del dipendente in questione, sussistendo, in ragione delle condizioni di salute del medesimo dipendente, la comprovata, eccezionale necessità richiesta dall’articolo 62 del Regolamento. Il dipendente, sottoposto a visita da parte del medico competente della Camera, è stato giudicato “idoneo” allo svolgimento delle mansioni proprie della professionalità di Assistente parlamentare. Fa presente che la procedura adottata nel caso di specie è conforme a quella già seguita in situazioni analoghe.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Fontana dichiara che si intende approvato, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento dei Servizi e del personale, il passaggio di professionalità proposto dal Collegio dei Questori riguardante un coordinatore di reparto verso la professionalità di assistente parlamentare.

#### **6) Comunicazioni del Collegio dei Questori in materia di relazioni dei soggetti iscritti nel Registro dei rappresentanti di interesse relativamente all’attività svolta nell’anno 2022.**

Il Presidente Fontana comunica che secondo quanto disposto dall’articolo 5 della deliberazione n. 208 del 2017, che ha istituito il Registro dei rappresentanti di interesse, il Collegio dei deputati Questori riferisce annualmente all’Ufficio di Presidenza sull’esito delle verifiche svolte in ordine alle relazioni presentate dai soggetti iscritti al predetto Registro. Chiede quindi al Questore Scerra di riferire al riguardo.

Il Questore Scerra riferisce sulle verifiche svolte dal Collegio in ordine alle relazioni annuali presentate, alla data del 31 gennaio 2023, dai soggetti iscritti al Registro dei rappresentanti di interessi istituito, in base alla decisione della Giunta per il Regolamento del 26 aprile 2016, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 208 del 2017.

Al riguardo, fa presente che sono pervenute 355 relazioni sulle 361 complessive che dovevano essere presentate dai soggetti tenuti ad adempiere a tale obbligo in quanto iscritti al Registro entro il 31 dicembre 2022 e che nelle relazioni presentate si dà conto di 399 rapporti di rappresentanza, dal momento che i soggetti che rappresentano più interessi sono tenuti a presentare una sola relazione, distinta in sezioni.

Fa presente altresì che il Collegio, effettuate le attività di verifica, ha riscontrato che 328 relazioni soddisfano i requisiti richiesti dalla disciplina di riferimento e pertanto possono essere pubblicate sul sito Internet della Camera.

Tra queste, saranno oggetto di pubblicazione anche le relazioni di 7 soggetti che non hanno confermato i requisiti necessari per rinnovare l’iscrizione nel 2023 e hanno chiesto di essere cancellati dal Registro.

Non si procederà invece alla pubblicazione di una relazione presentata da una persona fisica che ha dichiarato di non aver svolto attività, non ha confermato i requisiti per l’iscrizione per il 2023 e non ha mai ritirato il permesso di accesso alle sedi della Camera.

Confermando l’indirizzo già condiviso dall’Ufficio di Presidenza in occasione delle precedenti comunicazioni effettuate al riguardo, il Collegio ritiene che non si debba procedere alla pubblicazione di 27 relazioni presentate da soggetti che non hanno ritirato, nell’anno 2022, il permesso di accesso. Le relazioni di tali soggetti si limitano a dichiarare di non aver svolto alcuna attività nel corso del predetto anno. Di tale fatto sarà comunque data evidenza sul sito internet della Camera.

Vi sono poi 6 soggetti che non hanno presentato le relazioni sull’attività svolta, ancorché sollecitati con diffida ad adempiere.

Infine, segnala il caso di una persona

giuridica che nella relazione presentata per il 2022 ha dichiarato di non aver svolto attività nel corso del 2022, ha ritirato il permesso di accesso, ma è stata cancellata il 6 aprile 2023 per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti. La relazione sarà tuttavia pubblicata, nell'apposita sezione dei soggetti cancellati.

Conclusivamente, ai fini indicati dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 208 del 2017, il Collegio propone all'Ufficio di Presidenza di: autorizzare la pubblicazione delle 328 relazioni che soddisfano i requisiti richiesti dalla medesima deliberazione; non procedere alla pubblicazione delle 27 relazioni presentate dai soggetti che non hanno ritirato, nell'anno 2022, il permesso di accesso alle sedi della Camera; cancellare dal Registro, con il divieto di richiedere l'iscrizione fino al termine della legislatura e con contestuale revoca del titolo di accesso alle sedi della Camera, i 6 soggetti che non hanno inviato le relazioni annuali relative al 2022, ancorché diffidati ad adempiere.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Fontana dichiara che secondo le indicazioni contenute nella relazione del Collegio dei Questori si procederà alla pubblicazione sul sito della Camera delle relazioni presentate dai soggetti iscritti al Registro dei rappresentanti di interesse inerenti all'attività da essi svolta nell'anno 2022.

Non essendovi obiezioni, si intendono altresì approvate, per le motivazioni illustrate, le proposte del Collegio dei Questori di cancellare dal Registro, con il divieto di richiedere l'iscrizione fino al termine della legislatura e con contestuale revoca del titolo di accesso alle sedi della Camera, i seguenti soggetti: A.N.S.T. (Associazione nazionale scorte tecniche), Associazione Italiana per lo sviluppo e la cooperazione economica, BHLending S.r.l, Dipendentiattivi, JACAR S.r.l.s., Sara Service 2021 S.r.l.s.

*(L'Ufficio di Presidenza concorda)*

## 7) Comunicazioni.

*Su una lettera di uno studio legale di Torino*

Il Presidente Fontana avverte che, in data 20 ottobre 2023, è pervenuta una lettera di uno studio legale di Torino, diretta ai Segretari generali di Camera e Senato e per conoscenza ai Presidenti dei due rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri, volta a trasmettere, su incarico del Segretario federale del movimento "Lega per il nord", dott.ssa Maria Teresa Baldini, una mozione approvata nel corso del primo congresso del movimento.

Tali documenti si riferiscono al procedimento penale a carico di Bossi, Belsito, Aldovisi, Sanavio e Turci, condannati per truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche in quanto avrebbero falsificato i rendiconti del partito Lega Nord relativi agli anni dal 2008 al 2010.

Ricorda in proposito che la Camera e il Senato, riconosciute dall'autorità giudiziaria procedente come parti offese ai fini della costituzione in giudizio, si erano costituiti parte civile nel 2015 nel procedimento penale definito poi dalla Corte di cassazione nel 2019 con sentenza passata in giudicato.

In particolare, la mozione approvata dal movimento Lega per il Nord chiede il motivo per cui le Camere non abbiano intrapreso un'azione dinanzi al giudice civile per "ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno che pure era stata prospettato in sede di costituzione di parte civile e parzialmente accolto".

Poiché la questione presenta profili di particolare complessità da un punto di vista tecnico processuale, conferisce al Vicepresidente Mulé l'incarico di svolgere, con l'ausilio degli Uffici, un'istruttoria al riguardo per riferirne poi gli esiti all'Ufficio di Presidenza.

*(L'Ufficio di Presidenza prende atto)*

**La riunione termina alle ore 14,40.**

## ALLEGATO 1

**Deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati per un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista l'ordinanza n. 204 del 2023 della Corte Costituzionale, pervenuta alla Presidenza della Camera dei deputati in data 20 novembre 2023, che dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano, sezione settima penale, nei confronti della Camera dei deputati;

visto l'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

visti altresì gli articoli 8 e 12 del Regolamento della Camera;

preso atto dell'orientamento espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 29 novembre 2023;

viste le risultanze dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza;

## D E L I B E R A

di proporre che la Camera dei deputati si costituisca in giudizio innanzi alla Corte costituzionale in relazione al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in premessa.

## ALLEGATO 2

**Modifiche del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1 e 3 del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa per i deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 17 dicembre 1998, e modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 49 del 12 marzo 2002, n. 23 del 14 maggio 2013, n. 27 del 26 giugno 2013 e n. 89 del 30 settembre 2020;

preso atto della sentenza n. 6 del 2023 del Collegio d'appello, con la quale si rappresenta all'Ufficio di Presidenza l'opportunità di disporre l'ammissione al sistema di assistenza sanitaria integrativa di tutti i deputati cessati dal mandato, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano o meno diritto al trattamento previdenziale;

vista la proposta del Collegio dei deputati Questori deliberata nella riunione del 23 novembre 2023;

## D E L I B E R A

1. L'articolo 1, comma 3, del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati è sostituito dal seguente:

“3. Possono iscriversi al sistema di assistenza sanitaria integrativa:

- a) i deputati cessati dal mandato titolari di trattamento previdenziale;
- b) i deputati cessati dal mandato in attesa di trattamento previdenziale;
- c) i deputati cessati dal mandato non aventi diritto a trattamento previdenziale;
- d) i titolari di trattamento previdenziale di reversibilità.”

2. All'articolo 2, comma 2, del medesimo Regolamento, le parole “I coniugi beneficiari e quelli non ancora beneficiari di una quota dell'assegno vitalizio” sono sostituite

dalle seguenti “I titolari di trattamento previdenziale di reversibilità”.

3. L'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. I deputati in carica, i deputati cessati dal mandato titolari di trattamento previdenziale e i titolari di trattamento previdenziale di reversibilità versano il contributo mediante trattenuta mensile sull'indennità parlamentare o sul trattamento previdenziale”.

4. L'articolo 3, comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. I deputati cessati dal mandato in attesa di trattamento previdenziale e i deputati cessati dal mandato non aventi diritto a trattamento previdenziale versano il contributo annuale in unica soluzione o con cadenza semestrale, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei deputati Questori.”

5. L'articolo 5, comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. I deputati cessati dal mandato titolari di trattamento previdenziale e i titolari di trattamento previdenziale di reversibilità possono confermare l'iscrizione entro tre mesi dalla data in cui maturano il diritto al trattamento previdenziale stesso sempre che l'iscrizione sia preesistente a tale data.”

6. Ai fini dell'attuazione sperimentale della nuova disciplina, i deputati cessati dal mandato i quali, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si trovano nella condizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati, possono richiedere l'iscrizione per sé e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato Regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

7. In sede di prima applicazione della presente deliberazione, il contributo mensile dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del Regolamento di assistenza

sanitaria integrativa dei deputati, come sostituito dalla presente deliberazione, è pari a euro 150,00. Il Collegio dei deputati Questori monitora l'andamento della spesa del sistema di assistenza sanitaria integrativa al fine di adottare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei deputati, i provvedimenti eventualmente necessari a salvaguardare l'equilibrio di gestione, anche mediante l'eventuale incremento del contributo mensile di cui alla presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato Regolamento.

## UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 19 dicembre 2023, ore 13,40

### S O M M A R I O

- 1) Seguito della comunicazione del Collegio dei Questori sull'istruttoria relativa all'attuazione dell'ordine del giorno n. 52, Messina ed altri, al progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2023 ..... Pag. 19

#### **1) Seguito della comunicazione del Collegio dei Questori sull'istruttoria relativa all'attuazione dell'ordine del giorno n. 52, Messina ed altri, al progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2023.**

Il Vicepresidente Rampelli ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 14 dicembre il Collegio dei Questori ha reso una comunicazione sull'istruttoria avviata a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno n. 52 al bilancio interno, con il quale gli organi direzione politica hanno assunto l'impegno a svolgere un approfondimento sui diversi strumenti volti alla gestione di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, anche mediante l'eventuale costituzione di una società *in house*, al fine di migliorare l'efficienza della gestione dei servizi stessi e di innalzare le garanzie retributive dei dipendenti addetti.

In quella occasione, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di rinviare alla riunione odierna il dibattito relativo alla comunicazione resa. Chiede quindi se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Il deputato Segretario Giachetti in via preliminare stigmatizza che da parte del Questore Trancassini sia stata concessa una intervista a organi di informazione sul tema in oggetto prima che l'Ufficio di Presidenza

ne abbia concluso l'esame, rendendo in tal modo superfluo, a suo avviso, lo svolgimento dell'odierno dibattito.

Dopo che il Vicepresidente Rampelli ha osservato che l'Ufficio di Presidenza è chiamato comunque a svolgere compiutamente i propri lavori indipendentemente da ciò che viene riportato sugli organi di informazione, il Questore Trancassini dichiara di aver riferito alla stampa soltanto quanto già comunicato all'Ufficio di Presidenza nella precedente riunione e di aver altresì espresso l'auspicio che la proposta da lui illustrata potesse riscontrare ampia condivisione. Ribadisce quindi di aver dato conto di una proposta già illustrata all'Ufficio di Presidenza senza dare per scontata alcuna decisione, che spetta, invece, all'Ufficio di Presidenza adottare.

La Vicepresidente Ascani si dichiara anch'ella sorpresa del fatto che si sia deciso di rendere pubblica la proposta concernente la costituzione di una società *in house* prima che su di essa si fosse svolto un confronto in sede di Ufficio di Presidenza. Nel merito, dopo aver ringraziato i deputati Questori per l'approfondita istruttoria svolta su una questione che reputa estremamente rilevante, si sofferma su alcuni punti di attenzione formulati dalla società esterna, a suo avviso meritevoli di ulteriore riflessione.

In particolare, con riguardo ai costi utilizzati nella simulazione, che corrispondono a quelli dichiarati dai fornitori e sui quali la società raccomanda di svolgere una specifica *due diligence*, riterrebbe necessario, ai fini della decisione da assumere, avere la certezza che si tratti realmente dei costi che la Camera sarà chiamata a sostenere. Inoltre, circa la raccomandazione formulata dalla società di prevedere una riserva gestionale non inferiore a un determinato importo, osserva che la chiarezza circa i costi da sostenere consentirebbe di quantificare con maggior precisione la riserva utile a gestire eventuali variazioni, atteso che l'operazione che si propone non dovrebbe comportare costi maggiori rispetto a quelli attualmente sostenuti per la gestione dei servizi.

Intravede poi particolari criticità nella parte in cui, in base al modello operativo interno, si prevede che la Camera deve svolgere per la società *in house* una serie di servizi, cosa che darebbe luogo, a suo avviso, a regimi giuridici ibridi, con l'insorgenza di rilevanti problematiche.

Nell'invitare ad approfondire i punti di perplessità esposti, avanza la proposta di poter ascoltare in sede di Ufficio di Presidenza i consulenti esterni che hanno redatto il documento per poter ricevere i necessari chiarimenti, nella convinzione che il perseguimento dell'obiettivo comune del miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti delle società di servizi esterne richieda soluzioni adeguatamente ponderate.

Il deputato Segretario Della Vedova condivide le considerazioni espresse sulle dichiarazioni rese alla stampa dal Questore Trancassini. Nel merito della proposta in esame, chiede quali siano le modalità in uso presso gli altri organi costituzionali per la gestione dei servizi, con particolare riguardo al trattamento del personale delle ditte esterne, e se vi siano altre amministrazioni che hanno fatto ricorso alla costituzione di una società *in house*. Nel concordare con la proposta formulata dalla Vicepresidente Ascani, ritiene che la soluzione prospettata

nell'indagine di reimpiegare l'utile attualmente conseguito dalle società esterne a favore di aumenti retributivi attraverso la società *in house* sia semplicistica e non consideri i costi e le problematiche che deriverebbero da una reinternalizzazione nella gestione diretta di servizi. Non comprenderebbe, altrimenti, il diffuso ricorso all'*outsourcing*, se non con la convenienza ad affidarsi ad aziende qualificate, che peraltro beneficiano di economie di scala.

Chiede infine che sia applicata la disciplina prevista dalla normativa in materia di appalti anche alla convenzione per la fornitura di derrate già in essere.

Il deputato Segretario Vaccari, pur condividendo gli obiettivi dell'intervento proposto, ritiene che la documentazione presentata a supporto presenti profili di criticità e non fornisca adeguate ragioni a favore del ricorso a una società *in house*.

Reputa, infatti, l'analisi svolta non sufficiente in ordine a dati contabili specifici e in alcuni aspetti giuridici, e sottolinea come gli stessi estensori del rapporto abbiano raccomandato di svolgere ulteriori approfondimenti, con particolare riguardo all'analisi dei costi, attraverso una specifica *due diligence*. Sulla base dei dati presentati, considera aleatorie le previsioni effettuate dall'*advisor* in relazione ai costi gestionali, alle spese di investimento, alle spese generali e di gestione aziendale. Ritiene in particolare non plausibile la previsione di costo zero per le figure amministrative di vertice e ipotizza, inoltre, il rischio di sostenere spese di indennizzo per le società che hanno partecipato alle gare bandite dall'Amministrazione per i servizi di pulizia e di facchinaggio. Conseguentemente, ritiene deboli le previsioni, riportate nella relazione dei Questori, sul raggiungimento di un pareggio di bilancio già nel primo anno di vita della nuova società. Formula, quindi, ulteriori considerazioni in merito all'inquadramento giuridico della società *in house*, a suo avviso eccessivamente generico e privo di riferimenti alle numerose pronunce con cui la Corte dei conti e il Consiglio di Stato sono ripetutamente

intervenute in materia di governo delle società pubbliche. A questo riguardo, paventa rischi di conflitti con altri organi che esporrebbero l'Istituzione nel suo complesso.

Conclusivamente, non ravvisando vere e concrete motivazioni a sostegno della convenienza economica e della maggiore qualità ed efficienza della gestione dei servizi attraverso una società *in house*, riterrebbe anch'egli necessario un approfondimento istruttorio che preveda anche occasioni di chiarimento con gli estensori del rapporto per analizzare tutti gli aspetti della complessa operazione economica e gestionale che si prospetta.

Il Questore Scerra ribadisce la propria contrarietà alla costituzione di una società *in house*, ritenendo non sia la soluzione migliore per perseguire l'obiettivo, che pur condivide, del miglioramento delle condizioni lavorative degli addetti ai servizi esternalizzati.

Ritiene che la documentazione istruttorio trasmessa presenti diverse criticità sotto il profilo della corretta quantificazione dei dati numerici in gioco, la cui valutazione erronea potrebbe inficiare la valutazione tecnico-economica realizzata.

Solleva in primo luogo dei dubbi sulla quantificazione degli utili attualmente conseguiti dalle ditte esterne, e comunicati dalle medesime. In proposito, riterrebbe opportuno eseguire la richiesta *due diligence* anticipatamente rispetto alla decisione di costituire la società *in house*, e non successivamente, per verificare attentamente la vantaggiosità economica di tutta l'operazione proposta. Associandosi a quanto osservato dal collega Della Vedova, invita inoltre a considerare che gli utili conseguiti dalle società di servizi esterne derivano da consolidate esperienza e capacità manageriali nel settore, e non darebbe per scontato che la società *in house* della Camera avrà la stessa capacità di operare con profitto sul mercato.

Anche con riferimento alla struttura societaria prefigurata ritiene sottostimate le valutazioni quantitative operate, dal punto di vista sia del calcolo economico che del

personale necessario, e ritiene altresì non esente da risvolti di natura economica il previsto impiego di personale della Camera presso la società *in house*.

Valuta inoltre problematica la concreta realizzazione del controllo analogo, con particolare riferimento agli onerosi adempimenti a carico degli organi della Camera che saranno coinvolti in tale attività.

Conclusivamente, invitando a una maggior riflessione, riterrebbe preferibile proseguire con le procedure di gara attualmente in corso di svolgimento, dalle quali potrebbero risultare situazioni più vantaggiose per i lavoratori rispetto a quelle conseguenti al passaggio a una società *in house*.

Il deputato Segretario Giachetti, nel condividere la proposta di audire i consulenti esterni per chiarimenti sulle osservazioni formulate, dichiara di non avere preclusioni ideologiche rispetto al tema della società *in house* ma di voler tuttavia accertarsi che tale soluzione sia effettivamente idonea a migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti delle ditte esterne, atteso che la misura dell'aumento dei salari che si prevede di ottenere è un valore medio, come evidenziato dalla stessa società di consulenza.

Esprime perplessità sulla correttezza della quantificazione dei costi recata nella documentazione trasmessa e invita, quindi, a non creare nei lavoratori aspettative che potrebbero essere disattese. A tal fine, riterrebbe prioritario svolgere un'accurata analisi dei costi prima di decidere se costituire la società *in house*, reputando poco utile effettuarla successivamente. Per tali ragioni, intende lasciare agli atti l'insieme delle riserve che il Gruppo di appartenenza intende esprimere su tale operazione, ai fini di una chiara individuazione delle responsabilità nell'assunzione della decisione.

Alla luce delle perplessità emerse nel corso del dibattito, suggerisce di acquisire maggiori garanzie sulla vantaggiosità dell'operazione che si intende effettuare, ritenendo che il problema dell'imminente scadenza dei contratti in essere, posta alla base dell'urgenza della

decisione, potrebbe essere avviata attraverso interventi di proroga degli stessi.

Dopo che il deputato Segretario Della Vedova ha chiesto se vi sia effettivamente l'intenzione di procedere alla votazione sulla proposta il 21 dicembre, il Vicepresidente Rampelli fa presente che l'organizzazione dei lavori su tale questione era già stata comunicata all'Ufficio di Presidenza dal Presidente della Camera nel corso della precedente riunione.

Il Questore Trancassini, quanto alle richieste di ulteriori approfondimenti formulate dai colleghi, fa presente che nel corso dell'istruttoria è stato richiesto alle società appaltatrici di fornire i dati necessari allo svolgimento delle analisi illustrate. Assicura che i dati trasmessi dalle società, ritenuti comunque coerenti con l'articolazione attuale dei servizi e con i costi rappresentati in sede di gara dalle società e attualizzati, costituiranno oggetto di una indagine più analitica che sarà effettuata prima dell'avvio della gestione, anche al fine di avere un quadro ancor più certo di quello già offerto dall'analisi condotta, e di comprendere, nell'ambito di una valutazione complessiva *ante* e *post* avviamento della società, anche quanto della riserva di gestione appostata prudenzialmente su base annua sia necessario mantenere o meno.

Fa presente che questo approccio prudenziale, indicato come necessario dall'analisi del consulente esterno, rappresenta la risposta più adeguata a fronte della necessità di una fase ulteriore di verifica, una volta costituita la società. Permette, inoltre, di poter deliberare già nella fase attuale l'avvio del processo, dando dei riferimenti certi (attraverso la definizione di proroghe dei contratti in essere e l'eventuale revoca delle gare in corso) ai soggetti terzi che attualmente svolgono i servizi interessati, in modo da evitare possibili interruzioni nell'erogazione dei servizi stessi.

Per quanto il modello economico mostri una convenienza all'internalizzazione già dal primo anno, l'analisi raccomanda la previsione di una riserva gestionale quale forma di cautela in grado di garantire alla società le risorse

necessarie per adottare misure adeguate per far fronte ad eventuali imprevisti che dovessero prospettarsi nella fase iniziale della sua attività - che richiede il maggiore sforzo anche in termini di investimento - ovvero a seguito dell'analisi puntuale dei dati economici forniti dalle ditte che erogano i servizi in questione, e che sarà l'oggetto della successiva fase istruttoria.

Con riferimento alla configurazione di un modello operativo interno che preveda, in relazione ad alcuni ambiti, la possibilità che la società *in house* si avvalga, senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima, di servizi o strutture della Camera dei deputati, precisa che tale possibilità riguarderebbe figure professionali e soprattutto attività amministrative ordinariamente già svolte sotto il profilo del controllo, della vigilanza e del coordinamento delle mansioni svolte ora dalle ditte.

Fa inoltre presente che la sede della società *in house* potrebbe essere individuata presso la Camera dei deputati, senza dunque oneri aggiuntivi a carico della società stessa.

Con riferimento alla possibilità, prospettata da alcuni colleghi, di rinviare la decisione di procedere o meno alla costituzione di una società *in house*, segnala che la necessità di adottare tale decisione entro la fine dell'anno è legata alla circostanza che, rispetto ad alcuni dei servizi interessati dall'analisi, vi siano gare in corso e che rispetto a queste, per ragioni giuridiche e di prudenza amministrativa, è necessario assumere tempestivamente le eventuali determinazioni di revoca conseguenti al ricorso al modello della società *in house* onde scongiurare possibili contenziosi. Evidenzia peraltro che senza la decisione di costituire la società *in house* verrebbe meno il fondamento giuridico giustificativo dei provvedimenti di revoca delle predette gare.

In risposta al collega Della Vedova informa che vi sono società *in house* operative presso l'Inps e presso i Ministeri della Difesa e della Cultura; circa le osservazioni del collega Vaccari sulle presumibili difficoltà a conseguire economie di scala, fa presente che lo studio ha tenuto conto dei prezzi di mercato e le evidenze risultano a favore della gestione diretta.

Chiarisce inoltre che le attività svolte dal personale della società non sono quelle che vengono svolte dai dipendenti della Camera, il rapporto di lavoro di quel personale è con la società e quindi è del tutto differente da quello del personale in servizio per accesso, stato giuridico e per tutela giurisdizionale, che sarà devoluta al giudice esterno trattandosi di un rapporto di lavoro con un soggetto giuridico diverso dall'Amministrazione.

Quanto alle perplessità espresse in ordine al conseguimento di un effettivo incremento delle retribuzioni, sottolinea che questo non è l'unico aspetto su cui si vuole incidere, in quanto ciò che si intende perseguire è un complessivo miglioramento delle condizioni di lavoro che *in primis* riguarda la stabilità del rapporto con la società *in house*.

Conclusivamente, fa presente che lo studio realizzato dalla società di consulenza è frutto di un lavoro attento e molto approfondito, svolto in confronto costante con l'Amministrazione della Camera, le cui risultanze a suo avviso rendono l'istruttoria completa e pronta per poter essere approvata entro i tempi prospettati, anche al fine, come già detto, di essere nelle condizioni giuridiche di revocare entro la fine dell'anno le gare di appalto in corso.

Dopo che il deputato Segretario Giachetti ha chiesto il parere tecnico-giuridico del Segretario generale in ordine alla necessità di revocare le gare in corso entro il termine del 31 dicembre, il deputato Segretario Della Vedova, nel ribadire le proprie perplessità sulla costituzione di una società *in house*, esprime l'avviso che per quanto sia condivisibile l'obiettivo di migliorare le condizioni retributive dei dipendenti dei servizi esternalizzati, occorrerebbe altresì interessarsi del problema in una visione più globale, perché le clausole contrattuali applicate ai lavoratori che svolgono il loro lavoro presso la Camera sono le medesime di quelle applicate nel mercato esterno. Ritiene non corretto, quindi, intervenire solo sui lavoratori che operano presso le ditte vincitrici di appalto presso la Camera. Chiede, infine, maggiori informazioni sulle società *in house* operative presso l'Inps e

i Ministeri.

La Vicepresidente Ascani, riconosce la validità dello studio di fattibilità predisposto dalla società di consulenza, per la cui realizzazione rende merito ai deputati Questori, ma non condivide l'intenzione di deliberare la costituzione della società *in house* prima di compiere quelle verifiche che lo stesso consulente ha raccomandato di svolgere attraverso un'apposita *due diligence*. Nonostante i chiarimenti resi dal Questore Trancassini, ribadisce il permanere di perplessità su diverse questioni: ad esempio, ritiene che il prospettato miglioramento della organizzazione dell'orario di lavoro dei dipendenti esternalizzati avrà una ricaduta sui costi del lavoro su cui non trova riferimenti nell'analisi svolta. Riterrebbe, pertanto, proficuo poter svolgere, anche su tale aspetto, un confronto diretto con la società di consulenza. Inoltre, pur non avendo preclusioni ideologiche sul passaggio alla società *in house*, qualora ciò consentisse di raggiungere gli obiettivi prefissati, ritiene non siano state adeguatamente considerate le problematiche giuridiche che possono conseguire alla creazione di un ibrido fra un organo costituzionale e una società che opera secondo il diritto privato.

Il Segretario generale, circa la richiesta di chiarimenti avanzata in particolare dal deputato Segretario Giachetti, fa presente che occorre distinguere fra due diverse fattispecie: quella relativa ai contratti in scadenza il prossimo 31 dicembre, per i quali sarebbe possibile procedere ad una proroga, e quella concernente servizi per i quali sono in corso le procedure di gara, rispetto alla quale occorre compiere valutazioni di tipo diverso. Esiste infatti l'istituto giuridico della revoca del provvedimento amministrativo, che può pertanto intervenire anche sugli atti delle procedure di gara, ma che la legge prescrive che debba fondarsi su nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e ciò al fine di escludere ogni profilo di eventuale responsabilità sia sul piano risarcitorio che

indennitario.

Non possono, dunque, adottarsi revoche *ad libitum*, poiché la motivazione deve essere solidamente basata su una nuova valutazione dell'interesse pubblico - che non può che intervenire a seguito di una decisione assunta rispetto ad un nuovo quadro preso a riferimento come nuovo interesse pubblico - quale potrebbe essere quella di una decisione dell'Ufficio di Presidenza di ricorrere ad un nuovo e diverso modello gestionale.

Il deputato Segretario Giachetti, dopo aver chiesto se, con le cautele illustrate dal Segretario generale, la revoca della gara possa intervenire anche in un momento successivo all'aggiudicazione delle gare in corso, invita il Vicepresidente Rampelli a fornire una risposta sulla richiesta, che ha formalmente avanzato insieme ad altri colleghi, di svolgere un confronto con la società di consulenza esterna durante un'apposita audizione.

Il Vicepresidente Rampelli dichiara che trametterà la richiesta al Presidente Fontana che esprimerà le sue valutazioni in proposito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza già prevista per giovedì 21 dicembre.

Dopo che il deputato Segretario Della Vedova ha espresso preoccupazione per l'impatto sull'Amministrazione della Camera degli adempimenti che sarebbero connessi alla costituzione e alle attività di gestione della società *in house*, il Segretario generale, rispondendo al quesito posto dal deputato Segretario Giachetti, rileva che è certamente possibile revocare una gara anche in una fase successiva, tenendo presente tuttavia che la giurisprudenza ha ben delineato una demarcazione tra una fase precedente e una fase successiva all'aggiudicazione. Dopo l'aggiudicazione il soggetto interessato ha conseguito nella propria sfera giuridica il diritto al contratto. Se dovesse intervenire una revoca dopo l'aggiudicazione, è evidente, quindi, che sarebbe maggiore l'esposizione a un contenzioso.

Il Vicepresidente Mulé ritiene che dai dati contenuti nell'analisi, per la quale esprime apprezzamento, sia possibile desumere che l'entità della riserva gestionale prevista per far fronte a eventuali imprevisti, anche a seguito della successiva fase di istruttoria e verifica, possa ridursi nel corso degli anni, andando magari a incrementare il fondo già stabilito per le retribuzioni. Rileva inoltre che nelle osservazioni formulate dal consulente esterno la *due diligence* viene raccomandata in vista della costituzione della società, che potrebbe essere un momento successivo alla deliberazione sull'avvio delle fasi propedeutiche alla reale operatività.

Il Segretario generale, con riferimento alla domanda se l'Amministrazione della Camera sia in grado di fare fronte all'innovazione prospettata, precisa che i dipendenti della Camera non svolgono le attività cui sono preposti sul piano operativo i dipendenti delle società esterne. Ricorda infatti che, mentre in passato tali attività erano svolte da personale di ruolo della Camera, nel tempo si è passati ad un modello di *outsourcing* mediante gare di appalto e con il controllo e la vigilanza da parte dei dipendenti della Camera. Con riguardo alla società *in house*, che rappresenta un terzo possibile modello gestionale, fa presente che l'analisi della società di consulenza prevede che alcune figure professionali dovranno necessariamente essere individuate sul mercato esterno, dovendo possedere specifiche competenze che l'Amministrazione della Camera, avendo dismesso da tempo la gestione diretta dei servizi in questione, attualmente non possiede al proprio interno. Pertanto, dal punto di vista della direzione la gestione del servizio dovrà essere affidata a professionalità esterne, il cui costo risulta già quantificato nell'analisi svolta; dal punto di vista operativo, la società dovrà assumere proprio personale, attingendolo tra le file del personale attualmente dipendente delle società esterne vincitrici delle gare, atteso che i dipendenti della Camera non svolgono quel tipo di attività.

Potrà esservi, invece, la possibilità di

avvalersi dell'apporto di alcune strutture della Camera che già svolgono d'istituto attività e funzioni di cui la società *in house* potrebbe fruire: si riferisce, ad esempio, all'attività attualmente svolta dal Servizio Amministrazione cui spetta già ora l'organizzazione e la conduzione di tutte le fasi relative allo svolgimento delle gare. Sottolinea che ove l'Ufficio di Presidenza decidesse sul piano politico di adottare un nuovo modello gestionale, esso non condurrà alla sostituzione di dipendenti della Camera rispetto agli attuali dipendenti delle ditte esterne perché saranno comunque lavoratori esterni all'Amministrazione che continueranno a svolgere queste attività.

In alcuni casi, inoltre, alcune figure attualmente dipendenti della Camera potranno svolgere un ruolo di raccordo tra l'Amministrazione e la società, previa individuazione delle formule giuridiche più opportune e che saranno sottoposte all'esame dell'Ufficio di Presidenza qualora ne emergesse la necessità.

Il deputato Segretario Colucci, nell'esprimere apprezzamento per l'indagine realizzata, invita a ridimensionare le preoccupazioni concernenti la novità che si prospetta, avendo soprattutto riguardo agli importanti benefici che potrebbero conseguirne e che potrebbero costituire anche un modello per altre realtà istituzionali. A fronte delle considerazioni svolte dai colleghi, che ritiene legittime e utili, dichiara di non avvertire l'esigenza di un confronto con il consulente esterno, ritenendo in proposito sufficienti i chiarimenti resi dal Questore Trancassini, confidando inoltre in ulteriori approfondimenti che potranno pervenire nella riunione successiva, in vista della decisione da assumere.

La Vicepresidente Ascani ribadisce la richiesta di approfondimento sui costi e sull'organizzazione dei turni di lavoro del personale che ha formulato nel suo precedente intervento, cui aggiunge quella di ricevere un parere giuridico sul funzionamento del

soggetto, a suo avviso, ibrido che si intende costituire. Suggestisce infine che nella successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza si deliberi prudenzialmente l'approvazione di una *due diligence*, al cui esito vincolare una futura decisione sulla costituzione della società *in house*.

Il Questore Trancassini, quanto agli inviti alla cautela formulati dai colleghi, precisa che eventuali scostamenti rispetto alle quantificazioni già effettuate che dovessero emergere in esito alla *due diligence* sarebbero coperti dalla riserva gestionale, che viene prevista proprio a tal fine. Osserva poi che durante i sei-nove mesi previsti per l'avvio della società *in house* sarà posta attenzione al complesso delle questioni concernenti la gestione del personale, inclusa quella relativa al miglioramento dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti. Sottolinea a tal riguardo che il reale miglioramento delle loro condizioni lavorative dipenderà già dal diventare dipendenti della società *in house* della Camera e non essere più soggetti al cambiamento e alla continua insicurezza derivante dall'essere dipendenti di società che si succedono nel tempo e che operano per conseguire un utile di impresa, che la società *in house* non dovrà invece realizzare.

Dopo un intervento del deputato Segretario Della Vedova che chiede chiarimenti in ordine al rapporto che attualmente lega la Camera dei deputati con la Coldiretti, il Questore Trancassini fornisce chiarimenti in ordine ai rapporti con i singoli fornitori e si dichiara convinto dei vantaggi che la gestione dei servizi mediante società *in house* comporterà in relazione ai diversi obiettivi che ci si è prefissati di perseguire.

La deputata Segretaria Patriarca concorda con l'invito del collega Colucci ad accogliere con spirito positivo l'innovazione proposta e il fatto di poter essere antesignani di un percorso di miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

Il Questore Scerra, nel ritenere il collega Trancassini evasivo rispetto ai dubbi specifici sollevati dalla Vicepresidente Ascani, ribadisce le proprie perplessità in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione proposta che reputa non realistica, con potenziali ricadute negative proprio sui lavoratori. Ribadisce quindi di essere favorevole a proseguire con le procedure di gara in corso.

Il Vicepresidente Rampelli rinvia il seguito dell'esame alla riunione del successivo 21 dicembre e assicura che riferirà al Presidente Fontana l'esito del dibattito odierno e le richieste formulate dai colleghi.

**La riunione termina alle ore 15,20.**

## UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 21 dicembre 2023, ore 9,05

### S O M M A R I O

1) Seguito della comunicazione del Collegio dei Questori sull'istruttoria relativa all'attuazione dell'ordine del giorno n. 52, Messina ed altri, al progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2023 .....	Pag.	27
2) Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2024 e connesse deliberazioni .....	»	32
3) Approvazione dei bandi di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di Consiglieri parlamentari della professionalità generale e di Assistenti parlamentari ...	»	36
5) Questioni concernenti l'organico dell'Ufficio stampa .....	»	39
4) Misure di adeguamento ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici .....	»	40

#### 1) Seguito della comunicazione del Collegio dei Questori sull'istruttoria relativa all'attuazione dell'ordine del giorno n. 52, Messina ed altri, al progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2023.

Il Presidente Fontana ricorda che nella riunione dello scorso 14 dicembre, in esito alla comunicazione resa dal Collegio dei Questori sull'istruttoria avviata a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno n. 52 al bilancio interno, l'Ufficio di Presidenza aveva concordato di svolgere il dibattito sul tema in una apposita riunione, fissata per martedì 19 dicembre, per poi pervenire successivamente, in una riunione prevista per giovedì 21 dicembre, all'eventuale deliberazione sul punto.

Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 19 dicembre, in cui ha avuto luogo il previsto dibattito, sono state avanzate alla Presidenza alcune richieste. In particolare, una delle richieste era volta a prevedere audizioni di rappresentanti della società di consulenza che ha curato la redazione del piano di fattibilità per andare incontro ad ulteriori esigenze di

chiarimento.

Dichiara di aver attentamente valutato sul piano dell'opportunità l'eventualità di procedere a tali audizioni, non riscontrandosi alcun precedente in materia, e di aver considerato che il contributo della società costituisce un apporto meramente tecnico, a cui non può essere delegato il contenuto di una decisione che deve essere evidentemente politica, seppur basata su una istruttoria tecnico-normativa.

Non ritiene, pertanto, sotto questo profilo, di chiamare in audizione i professionisti che hanno redatto la nota.

Poiché però, secondo quanto riferitogli dal Vicepresidente Rampelli, la richiesta di audizione era incentrata soprattutto sulla esigenza di acquisire elementi di delucidazione sui punti di attenzione e sulle raccomandazioni redatte nel *report*, ha incaricato il Segretario generale di chiedere alla società di fornire, su ciascuno dei punti in questione, un ulteriore approfondimento, che è pervenuto nella serata precedente ed è stato inviato ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

In merito alla ulteriore questione relativa alla

disciplina e alla giurisdizione sui rapporti di lavoro alle dipendenze della società *in house*, sulla quale secondo quanto riferitogli è stato richiesto di acquisire il parere dell'Avvocatura, dà la parola al Segretario generale.

Il Segretario generale in ordine alla questione richiamata dal Presidente, ferma restando la possibilità di acquisire sul punto ogni ulteriore parere di altri soggetti istituzionali, riferisce i risultati di un'analisi giuridica svolta con l'ausilio dell'Avvocatura della Camera dei deputati.

In proposito premette che, come già affermato dalla giurisprudenza, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica n. 175 del 2016, all'articolo 1, comma 3, prevede che alle società pubbliche, comprese quelle *in house*, per tutto quanto non derogato da una espressa previsione legislativa - o, nel caso della Camera dei deputati, da una espressa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza - si applicano le norme delle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

Ricorda che presso la società opererebbero, oltre ai dipendenti assunti tramite procedure selettive dalla società medesima, anche alcuni dipendenti della Camera che vi verrebbero impiegati in virtù di un istituto denominato "distacco" dal Regolamento dei Servizi e del personale e con caratteristiche analoghe al comando previsto dall'articolo 56 del testo unico degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957. Fa presente che, in linea generale si tratta di uno degli strumenti di mobilità temporanea, introdotti per soddisfare le esigenze di una gestione più flessibile del personale delle amministrazioni pubbliche, e che si caratterizzano per la temporanea erogazione della prestazione di lavoro a favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro originario.

Si determina dunque una modificazione del rapporto di servizio di modo che le prestazioni del lavoratore vengono svolte presso altra amministrazione o soggetto, nel cui ambito il dipendente viene inserito sotto il profilo funzionale e organizzativo.

Rimane, invece, inalterato il rapporto di impiego e la posizione del dipendente nella dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza. In sostanza, il dipendente assume l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente, mentre il suo stato giuridico ed economico resta regolato dall'ordinamento dell'ente distaccante.

In conclusione e per rispondere al quesito iniziale, afferma che mentre lo stato giuridico-economico dei dipendenti della Camera distaccati presso la società *in house* rimarrebbe disciplinato dalla normativa interna - e quindi sottoposto all'autodichia - l'attività da loro svolta, in quanto funzionalmente inseriti nell'ambito della medesima società, sarebbe disciplinata - al pari di tutti gli altri lavoratori di tale società - dal diritto comune, con conseguente giurisdizione del giudice esterno, come peraltro avviene per i dipendenti della Camera distaccati già ora presso altri enti e istituzioni.

Segnala infine che, poiché l'istituto del distacco disciplinato dall'articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale è previsto soltanto con riferimento ad organi costituzionali o amministrazioni pubbliche, il distacco dei dipendenti della Camera presso la società *in house* - soggetto di diritto privato - richiede l'approvazione di una normativa *ad hoc* da parte dell'Ufficio di Presidenza, in conformità a quanto deciso in passato per i dipendenti distaccati presso la Fondazione, costituita nei primi anni 2000 dalla Camera, per i quali venne introdotto l'articolo 86-*bis* del Regolamento e alla luce dell'evidente interesse dell'Amministrazione di poter distaccare - ove l'Ufficio di Presidenza decidesse di costituire una società *in house* - presso di essa propri dipendenti.

Il Presidente Fontana dà la parola al Questore Trancassini, per riferire sugli elementi ulteriori di precisazione che sono stati consegnati dalla società di consulenza.

Il Questore Trancassini riferisce le precisazioni rese in merito ai "punti di attenzione e raccomandazioni" esposti nel

documento del 6 dicembre denominato “Analisi dei servizi esternalizzati”.

Con riguardo al rilievo relativo al fatto che i costi utilizzati nella simulazione corrispondono a quelli dichiarati dai fornitori e alla raccomandazione, in vista della costituzione della società, di sottoporre i dati a una specifica *due diligence*, si precisa che l’analisi, come evidenziato nel documento, è stata condotta in larga parte sulla base delle informazioni operative ed economiche rese disponibili dai diversi fornitori. Si ritiene quindi opportuno procedere ad una *due diligence* che analizzi le grandezze economico/operative in gioco e che permetta, ove si rendesse necessario, un ritocco del piano economico finanziario predisposto. La tempistica stimata per tale attività è di circa 4-6 settimane e può procedere in parallelo alle altre attività propedeutiche alla costituzione ed all’avvio della società *in house*.

Circa la raccomandazione concernente la previsione di una riserva gestionale, la società precisa di aver ritenuto opportuno e prudente, per una maggiore sicurezza dell’operazione nel suo complesso, prevedere una riserva gestionale ricorrente che permetta di gestire le normali variazioni che si possono riscontrare in un’operazione di trasformazione del modello operativo da esternalizzato ad “*in house*” e a seguito della verifica delle voci di costo che si consiglia di effettuare. Le variabili endogene legate alla costituzione ed all’avvio della società di servizi verranno confermate a mano a mano che si procede nella realizzazione del piano di lavoro, permettendo, come conseguenza, di confermare o utilizzare anche parzialmente la riserva. L’utilizzo della riserva potrà essere volto, nello spirito dell’operazione, o a migliorare ulteriormente le condizioni retributive dei lavoratori o a migliorare la qualità del servizio o comunque a garantire l’equilibrio dei costi complessivi a seguito della loro concreta verifica.

In riferimento alla raccomandazione di prevedere un’applicazione graduale negli anni degli aumenti previsti per la manodopera si precisa che l’applicazione “percentuale e graduale” è calcolata sulla media e quindi potrà essere oggetto di una politica di retribuzione che

va a compensare in maniera differente le diverse categorie di lavoratori. L’ulteriore disponibilità da redistribuire sarà dipendente dall’andamento gestionale dell’iniziativa.

Con riguardo ai rilievi sul modello operativo interno, che prevede una serie di servizi che la Camera dei deputati deve svolgere per la società *in house* senza oneri a carico di quest’ultima, si precisa che sarà cura della Camera dei deputati definire ed applicare il modello normativo che regolerà il contributo delle diverse funzioni interne alla società.

Ricorda quindi che lo studio segnala che l’attuale modello operativo dei fornitori prevede delle flessibilità implicite nella specializzazione delle attività svolte da ciascuno permettendogli di fare leva su un bacino di manodopera molto più ampio di quello dedicato alla fornitura della Camera dei deputati e quindi invita a valutare attentamente se in futuro questa flessibilità debba essere considerata un costo addizionale da prevedere. Con riguardo a tale punto, la società pur confermando quando evidenziato precisa che la gestione unitaria delle diverse tipologie di servizi è prevedibile che generi delle sinergie trasversali che possono o creare delle ulteriori efficienze (pensionamenti non rimpiazzati) o un miglioramento della qualità del servizio. Per un principio di prudenza questi ulteriori benefici sono al momento previsti, ma non quantificati nel piano economico presentato.

Il nuovo modello operativo prevede, oltre quelle obbligatorie, delle figure operative di coordinamento (direttore generale e due responsabili verticali) che saranno chiave nella realizzazione dei benefici attesi sia in termini economici sia in termini di qualità del servizio, se ne raccomanda pertanto un’attenta selezione dal settore.

Non essendo disponibile, per motivi di giusta confidenzialità, l’informazione relativa alle categorie protette attualmente impiegate dai fornitori, si rimanda ad una fase successiva la verifica di congruità rispetto al futuro dimensionamento della società.

Il Presidente Fontana, anche alla luce degli ulteriori elementi forniti durante la riunione di

martedì e in quella odierna, ritiene che l'Ufficio di Presidenza sia nelle condizioni di poter esprimere un indirizzo in ordine alla questione in esame.

Fa presente che nella riunione odierna si è chiamati ad assumere una deliberazione con la quale si dà mandato al Collegio dei deputati Questori di sottoporre all'Ufficio di Presidenza: gli atti necessari alla costituzione di una società *in house* per la gestione dei servizi più volte indicati nel corso dei lavori (ristorazione, pulizie, facchinaggio, supporto esecutivo alla gestione operativa); gli atti necessari ad assicurare la piena operatività della società, anche tenuto conto dell'opportunità di promuovere, nel rispetto dei principi di efficienza e di buon andamento, sinergie con le strutture della Amministrazione stessa; gli atti conseguenti relativi alle procedure di gara in corso e alla proroga dei contratti in essere.

Ritiene che le cautele finora adottate nell'istruttoria e quelle suggerite dalla stessa società di consulenza che ha, in particolare, indicato l'esigenza di prevedere una riserva gestionale, permettono di assumere con serenità una decisione, qualunque essa sia.

Reputa evidente, peraltro, che l'attività da porre in essere nei mesi successivi sarà volta anche a verificare, secondo quanto indicato dal documento predisposto dalla società di consulenza, i costi utilizzati nella simulazione, e che se l'esito di questa verifica dovesse portare al risultato, del tutto inatteso alla luce delle analisi finora svolte, di uno scostamento superiore alla misura della riserva gestionale, l'Ufficio di Presidenza sarà chiamato a fare le valutazioni di conseguenza, anche in ordine alle possibili vie alternative per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

La Vicepresidente Ascani ringrazia per l'ulteriore approfondimento fornito in tempi rapidi, indicativi, a suo avviso, della volontà, che non condivide, di procedere celermente nell'azione che si sta intraprendendo. Pur non avendo pregiudizi ideologici sulla costituzione di una società *in house* non condivide l'accelerazione impressa alla

decisione ritenendo che vi siano dei profili di complessità non adeguatamente valutati, e che concernono, ad esempio, lo *status* giuridico e i profili di responsabilità del personale della Camera che sarà distaccato presso la società e la tipologia di contratto che avranno i dipendenti della società. Per tali ragioni, e a tutela dell'Istituzione, chiede che nella riunione odierna si deliberi non sulla costituzione della società *in house*, ma su una *due diligence*, al cui esito vincolare ogni futura decisione in ordine alla società *in house*.

Il Vicepresidente Rampelli ritiene che non sia di fronte a una decisione affrettata, atteso che l'esigenza di intervenire in ordine alle condizioni di lavoro degli addetti ai servizi esternalizzati perdura da tempo ed è stata ripetutamente sollevata sia in sede di Ufficio di Presidenza che di Assemblea. Esprime quindi soddisfazione per la possibilità di giungere ora a un punto di approdo, grazie anche al lavoro dei deputati Questori. Invita inoltre a fugare le preoccupazioni sollevate, osservando che, analogamente a quanto accaduto in relazione alla disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati, si può operare una rimodulazione delle misure approvate, ove necessario. A questo proposito, ricorda che già l'Ufficio di Presidenza ha giustamente stabilito di intervenire per sanare la situazione dei collaboratori dei deputati anche con una misura di correzione nel tempo che ha richiesto un intervento finanziario a carico del bilancio. Richiama quindi i componenti dell'Ufficio di Presidenza a prendere oggi e subito una decisione che avrà un immediato effetto di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori meno tutelati. Nel ritenere virtuosa l'operazione in corso ai fini della tutela della dignità dei lavoratori, potendo costituire un esempio anche per altre amministrazioni, auspica che si possa pervenire a una decisione il più possibile condivisa.

Il deputato Segretario Della Vedova conferma le proprie perplessità circa la costituzione di una società *in house* e sconsiglia che su tale argomento si assuma una decisione

di maggioranza. Nel sostenere che i chiarimenti resi non forniscano adeguate garanzie in merito alla quantificazione dei costi della società e all'effettivo miglioramento delle condizioni dei lavoratori esternalizzati, osserva altresì come tale obiettivo meriterebbe di essere perseguito in una dimensione più ampia e non limitatamente ai dipendenti delle ditte che operano presso la Camera dei deputati.

Il Questore Scerra ribadisce i rilievi già espressi sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione prospettata, ritenendo che i costi previsti siano stati sottostimati e reputando, pertanto, incongruo posticipare la *due diligence* successivamente alla deliberazione. Esprime quindi la propria netta contrarietà sulla proposta di costituzione della società *in house*, dichiarandosi, invece, favorevole alla prosecuzione delle gare in corso e al ricorso a procedure di gara anche per i servizi i cui contratti sono prossimi a scadenza.

Il deputato Segretario Giachetti chiarisce che le cautele espresse rispetto alla proposta di costituire la società *in house* non derivano da un pregiudizio ideologico rispetto a tale strumento, né tantomeno da indifferenza rispetto al miglioramento della condizione dei lavoratori, che riafferma essere obiettivo urgente e condiviso. Piuttosto, esprime la convinzione che la soluzione prefigurata, ritenuta dai proponenti affidabile e credibile, non sia invece idonea a risolvere quel problema, permanendo perplessità dal punto di vista dell'analisi dei costi, non corroborati da una *due diligence* preventiva, per le implicazioni giuridiche e i possibili conseguenti contenziosi, e per le criticità che ha già rilevato nella riunione precedente.

Il deputato Segretario Vaccari ritiene che le precisazioni fornite dalla società di consulenza non rispondano alle numerose questioni sollevate nel corso della precedente riunione, ma pongano ulteriori punti di criticità. In particolare, osserva come la società di consulenza indichi come opportuna una *due diligence* confermatrice di una scelta che viene

data per scontata, laddove, a suo avviso, la *due diligence* dovrebbe precedere la decisione di intraprendere un percorso complesso e articolato come quello di cui si discute. Condivide pertanto che la Vicepresidente Ascani abbia avanzato una richiesta in tal senso, vincolando ogni scelta futura agli esiti di tale approfondimento.

Reputa lo studio di fattibilità non convincente sul piano della convenienza economica della società *in house* rispetto agli operatori di mercato, e ciò non sulla base di un pregiudizio, bensì di valutazioni di merito sui costi, a suo avviso non adeguatamente valutati e che peseranno sui dati contabili finali. Nella convinzione che la società *in house* non sia l'unica soluzione per dare risposta migliorativa al tema della qualità del lavoro dei dipendenti delle società esterne, suggerisce di prevedere nei bandi di gara degli opportuni minimi salariali di ore lavorative che diventino dati contrattuali non ribassabili dall'offerta.

Il deputato Segretario Zaratti, pur ritenendo condivisibili le osservazioni del collega Della Vedova circa l'opportunità di affrontare il tema anche in un'ottica più generale, reputa necessario portare intanto a definizione la questione in esame in una logica di superamento dell'esistente, in un contesto in cui l'Ufficio di Presidenza può incidere direttamente. A tal fine, si dichiara favorevole alla costituzione di una società *in house*, asserendo che le esperienze di esternalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni hanno comportato in molti casi il peggioramento delle condizioni dei lavoratori, l'aumento dei costi di gestione dei servizi e la diminuzione della qualità degli stessi. Auspica pertanto che in Ufficio di Presidenza si possa trovare una mediazione fra le diverse posizioni che consenta di pervenire a una decisione il più possibile condivisa, pur manifestando la convinzione che si debba, dopo molto lavoro, affrontare in modo concreto la questione e fare un passo in avanti.

Dopo che il deputato Segretario Della Vedova ha chiesto di soprassedere alla decisione odierna e di prendere seriamente in

considerazione quanto suggerito dal collega Vaccari, in ordine a eventuali clausole contrattuali da inserire nei bandi, il Questore Benvenuto nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta in esame, ringrazia l'Amministrazione per il complesso lavoro svolto, a supporto dei deputati Questori, ai fini della sua compiuta definizione, e richiama l'attenzione sul livello qualitativo dei servizi resi dalle attuali società appaltatrici che a suo avviso potrà solo che migliorare attraverso una reinternalizzazione dei servizi.

Dopo che la Vicepresidente Ascani ha chiesto di ricevere una risposta sulla proposta che ha avanzato in ordine alla *due diligence*, il Questore Trancassini pone l'accento sulle cautele che hanno accompagnato sin dall'inizio il percorso di attuazione dell'ordine del giorno Messina, attraverso la predisposizione di due studi da parte della società di consulenza. Ricorda in particolare come dal primo di tali rapporti, trasmesso ai colleghi e illustrato in Ufficio di Presidenza, sia emerso come le modalità attuali di gestione dei servizi non consentano apprezzabili margini di miglioramento delle condizioni dei lavoratori e che sulle risultanze di tale studio nessuno ha chiesto di intervenire o deliberare. Quanto ai rilievi mossi in relazione alla *due diligence*, fa presente che a copertura del relativo esito è prevista una riserva gestionale, al netto della quale si prevede comunque, già alla fine del primo anno, di conseguire un utile e la possibilità di aumentare le retribuzioni dei lavoratori. Ricorda altresì come il Presidente della Camera abbia assicurato che se in esito alla ulteriore verifica dei costi dovessero emergere problematiche, la questione sarà nuovamente sottoposta all'Ufficio di Presidenza per le opportune valutazioni. Infine, rammenta che l'approvazione della proposta in data odierna si rende necessaria per procedere tempestivamente e legittimamente alla revoca delle gare in corso in virtù di una nuova valutazione dell'interesse pubblico quale è quella di procedere a un nuovo modello di gestione.

La Vicepresidente Ascani dichiara di aver esaminato con attenzione il primo rapporto della società di consulenza, dal quale risulta il pieno rispetto dei contratti nazionali vigenti, ma ritiene che tale elemento non escluda margini di miglioramento delle condizioni lavorative in costanza delle attuali modalità di gestione dei servizi, anche sulla base di quanto risultava dallo stesso documento. Fa riferimento, ad esempio, alla possibilità di attivare il cosiddetto quinto d'obbligo per migliorare da subito le retribuzioni di parte di quel personale. Nel rammaricarsi di non aver ricevuto chiarimento sulle diverse questioni tecniche che ha sollevato, dichiara che esprimerà un voto sul piano politico, perché di questo si tratta, di una decisione di carattere politico.

Dopo che il Presidente Fontana ha chiarito l'esatto contenuto della deliberazione in oggetto, che non riguarda già la costituzione della società *in house* ma un mandato a predisporre gli atti relativi da sottoporre successivamente alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di deliberazione nei termini testé illustrati. (*Allegato 1*)

## **2) Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2024 e connesse deliberazioni.**

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare il bilancio di previsione per il 2024 e l'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, predisposti dal Collegio dei Questori. Contestualmente alla discussione dei predetti documenti, i cui testi sono già stati messi a disposizione dei colleghi, occorre esaminare anche alcune ulteriori proposte che il Collegio dei Questori intende sottoporre all'Ufficio di Presidenza. Invita quindi il Questore Trancassini a riferire sul punto.

Il Questore Trancassini fa presente che la

documentazione trasmessa ai colleghi recava, oltre ai prospetti contabili del bilancio e ai relativi allegati, anche un'ampia relazione illustrativa; pertanto, nella sede odierna si limiterà ad evidenziare gli aspetti di maggior rilievo.

In primo luogo segnala che la Camera mantiene invariata la dotazione anche per i successivi tre anni. Come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, la dotazione della Camera è pari a 943,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Si tratta del medesimo importo richiesto dal 2013. Nel 2012, infatti, l'importo della dotazione era più alto, in quanto ammontava a 992,80 milioni di euro. Nel 2013 è stato ridotto del 5 per cento, vale a dire di circa 50 milioni di euro e, successivamente, non è stato più modificato.

Come già evidenziato in altre occasioni, ribadisce che se la dotazione rimane invariata in termini nominali, ciò significa che essa si riduce in termini reali, effetto tanto più rilevante quanto più alto è il tasso di inflazione. Comunica che nel 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato, anche per effetto di cause di carattere straordinario, un aumento dell'8,1 per cento, e che per il 2023 la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 presentata dal Governo a fine settembre ha previsto un tasso di inflazione programmata pari al 5,6 per cento. Osserva quindi che se l'ammontare della dotazione fosse stato adeguato al tasso di inflazione che si è registrato nel 2022 e che è stimato per l'anno in corso, si sarebbe determinato un incremento di ben oltre 100 milioni di euro.

Sul versante della spesa, si registra in ciascuno dei tre anni del bilancio in esame un lieve incremento. Il totale delle spese esposte nel bilancio della Camera (spese correnti di funzionamento, spese in conto capitale e spese previdenziali) si attesta nel 2024 a 983,1 milioni di euro e mostra, rispetto al 2023, un aumento di 11,9 milioni di euro, pari all'1,23 per cento.

Le proiezioni per i due anni successivi evidenziano un incremento della spesa dell'1,27 per cento nel 2025 rispetto al 2024 e dello 0,21 per cento nel 2026 rispetto al 2025.

Se si considera che la quantificazione delle previsioni di spesa è soggetta ad alcuni fattori che nel tempo ne determinano un inevitabile incremento, quali l'inflazione o anche la dinamica naturale della spesa previdenziale, si può affermare che gli aumenti del totale della spesa nel bilancio della Camera per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 debbano ritenersi assai contenuti.

Sottolinea altresì che la spesa di funzionamento, vale a dire la spesa corrente e in conto capitale destinata all'effettivo funzionamento della Camera, al netto delle spese previdenziali, nel 2024 evidenzia, rispetto al 2023, una riduzione di 8,1 milioni di euro (-1,55 per cento). La tendenza alla riduzione della spesa di funzionamento si conferma anche nei due anni successivi, con una riduzione dello 0,08 per cento nel 2025 e dell'1,28 per cento nel 2026.

L'invarianza della dotazione e l'aumento, sia pur limitato, della spesa determinano, nelle previsioni relative a ciascuno dei tre anni del bilancio in esame, disavanzi che trovano copertura finanziaria nell'avanzo di amministrazione. In ogni caso, soltanto a consuntivo sarà possibile verificare se sia stato necessario ricorrere all'avanzo di amministrazione e determinare, in questa eventualità, l'entità della quota effettivamente impiegata.

Svolte queste considerazioni sugli elementi essenziali del bilancio, quali la dotazione, il totale della spesa e il saldo, circa l'andamento delle principali categorie di spesa osserva che la spesa per i deputati rimane nel triennio sostanzialmente invariata, registrandosi soltanto un lieve aumento della voce relativa alle indennità di ufficio, dovuto al maggior numero di titolari di cariche istituzionali, anche a causa dell'istituzione di nuove Commissioni di inchiesta.

La spesa per il personale dipendente evidenzia nel 2024 una riduzione di 1,6 milioni di euro (-0,81 per cento), pur in presenza delle nuove assunzioni che saranno effettuate in attuazione del cronoprogramma delle procedure concorsuali.

La tendenza alla diminuzione della spesa

per il personale prosegue anche nei due anni successivi. Più precisamente, nel 2025 la spesa, riferita alla categoria, si riduce di 2,5 milioni di euro rispetto al 2024 (-1,26 per cento) e nel 2026 si riduce di 6,4 milioni di euro rispetto al 2025 (-3,22 per cento).

Da un confronto di più lungo periodo emerge che, rispetto al 2013, anno di inizio della XVII Legislatura, la spesa per il personale dipendente si è ridotta di 67,2 milioni di euro, pari a circa il 25 per cento.

La spesa previdenziale iscritta nel bilancio della Camera, con riferimento sia ai deputati cessati dal mandato sia al personale in quiescenza, evidenzia nel 2024 un aumento complessivo di 20 milioni di euro, pari al 4,50 per cento.

Anche nei due anni successivi le spese previdenziali registrano un andamento crescente, sia pure con variazioni più contenute. Nel 2025, infatti, la spesa previdenziale aumenta, rispetto al 2024, del 2,77 per cento e nel 2026 è previsto un incremento, rispetto al 2025, dell'1,81 per cento.

Fa presente che tali dati appaiono in linea con l'andamento della spesa pensionistica nell'ordinamento generale. Le previsioni della spesa per pensioni contenute nella NADEF 2023 prospettano, infatti, un aumento del 7,1 per cento nel 2024 rispetto al 2023, del 3 per cento nel 2025 rispetto al 2024 e del 3,1 per cento nel 2026 rispetto al 2025. Le previsioni di incremento della spesa pensionistica nell'ordinamento generale risultano pertanto più elevate di quelle relative alle spese previdenziali erogate dalla Camera.

L'incremento di 3,3 milioni di euro della spesa per il personale non dipendente, che si registra nel 2024, deve essere posto in relazione alla ridefinizione della disciplina degli uffici di segreteria dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, operata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 53 del 18 ottobre 2023.

Per quanto concerne la spesa per acquisto di beni e servizi, si evidenzia nel 2024, rispetto al 2023, una diminuzione di 2,6 milioni di euro, pari al 2,92 per cento. Si

tratta di un dato particolarmente significativo, in considerazione del fatto che le voci di spesa comprese in questa categoria risentono direttamente dell'andamento dell'inflazione; ciò vale, in particolare, per i corrispettivi dei contratti pluriennali di fornitura di beni e servizi indicizzati al tasso di inflazione.

Anche in questo caso da un confronto di più lungo periodo emerge che, rispetto al 2013, la spesa per beni e servizi si è ridotta di 43,9 milioni di euro, corrispondente, in termini percentuali, al 33,35 per cento.

Per quanto concerne la spesa per beni e servizi, ritiene altresì opportuno precisare che, nella predisposizione delle previsioni relative ai servizi per i quali l'Ufficio di Presidenza ha deliberato nella riunione odierna di avviare le procedure di costituzione di una società *in house*, gli stanziamenti sono stati quantificati sulla base dei contratti attualmente vigenti. Saranno successivamente apportate al bilancio le modifiche che per effetto delle suddette procedure dovessero rendersi necessarie.

Osserva poi come l'importo complessivo del contributo a favore dei Gruppi parlamentari resti immutato rispetto agli anni precedenti, scelta giustificata in base al fatto che la riduzione del numero dei deputati non ha incidenza sull'attività dei Gruppi né sotto il profilo della tipologia dei compiti svolti, né sotto il profilo quantitativo, né, infine, sotto il profilo delle esigenze finanziarie, connesse, in particolare, alla spesa per il personale.

Per quanto riguarda, infine, la spesa relativa all'esercizio 2026, evidenzia che il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza di prorogare, in continuità con quanto deciso negli anni precedenti, le misure di contenimento della spesa per i deputati, con riferimento all'indennità parlamentare e ai rimborsi, fino al 31 dicembre 2026. Tali misure prevedono, in particolare, il mancato adeguamento dell'indennità parlamentare al trattamento dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione, che non è stato più riconosciuto dal 2007.

Fa presente che senza la proroga di queste misure, la spesa per il 2026 registrerebbe un incremento pari a 29,4 milioni di euro.

In conclusione, dichiara che il Collegio dei Questori formula all'Ufficio di Presidenza le seguenti proposte:

- a) prorogare sino al 31 dicembre 2026 le misure in materia di indennità parlamentare, di diaria di soggiorno e di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare da ultimo richiamate;
- b) modificare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 5 luglio 2023, nel senso di prevedere che sulla rata mensile del contributo spettante a ciascun Gruppo sia trattenuto un importo corrispondente a quello che sarà erogato, a titolo di indennità, al Presidente del Gruppo e, nel caso del Gruppo misto, ai Presidenti delle componenti politiche costituite in seno ad esso, salvo rinuncia o altra causa, per effetto della quale non abbia luogo la corresponsione dell'indennità medesima;
- c) approvare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2024 e il bilancio triennale per il periodo 2024-2026, autorizzandone la gestione dal 1° gennaio 2024 sulla base delle entrate e delle spese ivi previste.

Il Questore Scerra, nel ricordare di essere stato contrario ad alcune delibere con effetti finanziari, quale quella recante la disciplina degli uffici di segreteria dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, esprimerà tuttavia un voto favorevole sul bilancio, avendo apprezzato l'impegno profuso a favore della diminuzione complessiva delle spese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta formulata dal Collegio dei deputati Questori di prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura della sospensione dell'adeguamento dell'indennità parlamentare e quella di riduzione dell'importo dell'indennità medesima, nonché di prorogare sino alla medesima data del 31 dicembre 2026 le misure di riduzione dell'importo mensile della diaria e del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare nei termini illustrati dal

Questore Trancassini. (*Allegato 2*)

Il Questore Trancassini aggiunge che per quanto concerne la previsione di un'indennità di funzione per i presidenti dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo Misto, introdotta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 luglio 2023, n. 45, il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza di prevedere che i Gruppi versino alla Camera un importo corrispondente a quello che sarà erogato, a titolo di indennità, al proprio presidente, salvo rinuncia all'indennità da parte di quest'ultimo. Tale importo sarà trattenuto sulla rata mensile del contributo spettante a ciascuno dei Gruppi interessati. In questo modo si introduce una procedura che, per un verso, evita che dalla citata deliberazione derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Camera e, per l'altro, tiene conto del fatto che alcuni presidenti di Gruppo hanno già dichiarato di voler rinunciare all'indennità in questione.

Dopo che il Questore Scerra ha dichiarato di essere contrario a tale proposta, propendendo per l'abrogazione della deliberazione del 2023, n. 45, la Vicepresidente Ascani, nel ricordare come il proprio Gruppo si fosse opposto alla decisione originaria per le motivazioni che vede ora recepite nella proposta, dichiara quindi il voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta formulata dal Collegio dei deputati Questori di prevedere che sulla rata mensile del contributo finanziario unico e onnicomprensivo spettante a ciascun Gruppo sia trattenuto un importo corrispondente a quello che sarà erogato, a titolo di indennità, al presidente del Gruppo e, nel caso del Gruppo Misto, ai presidenti delle componenti politiche costituite in seno ad esso, salvo rinuncia o altra causa, per effetto della quale non abbia luogo la corresponsione dell'indennità medesima.

L'Ufficio di Presidenza approva infine la deliberazione di approvazione del progetto di

bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2024 - con l'unito bilancio triennale - di cui si autorizza la gestione dal 1° gennaio 2024 sulla base delle entrate e delle spese ivi previste. (*Allegato 3*)

### **3) Approvazione dei bandi di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di Consiglieri parlamentari della professionalità generale e di Assistenti parlamentari.**

Il Presidente Fontana avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare i bandi di concorso - già messi a disposizione dei colleghi, unitamente a una sintesi illustrativa dei relativi contenuti - per l'assunzione di 25 Consiglieri parlamentari della professionalità generale e di 100 Assistenti parlamentari. Invita il Segretario generale a illustrare gli aspetti salienti dei due bandi di concorso.

Il Segretario generale informa che i richiamati bandi sono previsti dal cronoprogramma dei concorsi, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 giugno 2019, n. 37, e successivamente aggiornato.

Per quanto concerne il bando di concorso per Consiglieri parlamentari della professionalità generale, precisa che il numero di posti previsto dal bando è idoneo a soddisfare i fabbisogni di organico, in considerazione del fatto che la precedente procedura di reclutamento avviata nel 2019 per un numero complessivo di 30 unità - numero definito sulla base del piano dei fabbisogni - si è conclusa nel 2021 con l'assunzione di 19 Consiglieri, divenuti poi 17, a seguito di dimissioni dall'impiego. Oltre che dei 13 posti non coperti, si è tenuto altresì conto della dinamica dei collocamenti in quiescenza, che da luglio 2019, cui risale l'approvazione dell'ultimo bando, ha fatto registrare 14 pensionamenti.

Il bando prevede un concorso per soli esami. È prevista la riserva di posti secondo le modalità disciplinate dal Regolamento dei Servizi e del personale.

I requisiti di ammissione sono i seguenti: il

possesso della cittadinanza italiana; il possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di corrispondente laurea specialistica ovvero di diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguiti al termine di un corso di studi in materie giuridiche, economiche, politologiche o in ambito umanistico; l'idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; il godimento dei diritti politici; l'assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale.

Con riferimento al limite di età, analogo a quello fissato dal precedente bando, ricorda che l'articolo 52, comma 1, lettera a), del Regolamento dei Servizi e del personale, prevede la possibilità di stabilire nei singoli bandi diversi limiti in relazione alla specifica natura della professionalità. Tenendo conto dell'esigenza di un opportuno bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno svolgimento del percorso professionale dei Consiglieri parlamentari previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale e quella di garantire la più ampia partecipazione al concorso, il predetto limite è stato fissato in 45 anni. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del medesimo Regolamento, al personale dipendente della Camera non si applica il predetto limite di età per la partecipazione al concorso.

I titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Gli aspetti procedurali e organizzativi sono sostanzialmente analoghi a quelli adottati per i precedenti bandi di concorso. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata per via telematica - utilizzando esclusivamente l'applicazione che sarà resa disponibile online - entro le ore 18 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. I candidati,

che devono essere in possesso di un'identità SPID, verseranno un contributo di segreteria, attraverso il sistema PagoPA.

Gli esami consistono in una prova selettiva, in quattro prove scritte e in una prova orale.

La prova selettiva consiste in quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti materie di carattere giuridico. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.

Saranno ammessi alle prove scritte, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, i candidati che si saranno collocati entro il 250° posto in graduatoria. Il predetto numero di 250 ammessi potrà essere superato per ricomprensivi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati esentati dalla prova selettiva in quanto affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80 per cento. Le prove scritte sono quattro. In particolare, ai candidati sarà chiesto di svolgere quattro elaborati concernenti materie di ambito giuridico, economico e storico.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato – oltre che nelle materie già oggetto della prova selettiva e delle prove scritte – in ulteriori materie di carattere giuridico e nella lingua inglese. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituirà la base per il colloquio. Gli argomenti del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese saranno sottoposti al sorteggio da parte di ciascun candidato. Il candidato potrà inoltre sostenere una prova facoltativa sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera. La prova orale è valutata in trentesimi. Conseguiranno l'idoneità i candidati che otterranno un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale di concorso sarà costituito

dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale, a cui si aggiungerà il punteggio della prova orale facoltativa.

Sarà formata una graduatoria finale che terrà eventualmente conto della riserva di posti prevista dall'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale a favore dei dipendenti della Camera, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza.

Per quanto riguarda il bando di concorso per Assistenti parlamentari, ricorda preliminarmente che l'ultima selezione svolta in quest'ambito è stata avviata nel 2020 per 50 posti. All'esito di tale procedura di reclutamento, nel mese di dicembre 2022 sono stati chiamati in servizio, oltre ai 50 vincitori, anche 26 idonei, in modo da far fronte ai pensionamenti nel frattempo intervenuti. Rispetto alle 76 unità complessive di cui è stata deliberata l'assunzione, sono attualmente in servizio – tenuto conto di rinunce, dimissioni e passaggi di qualifica – 43 Assistenti parlamentari di nuovo ordinamento. Il numero di posti previsto dal bando è dunque in linea con i fabbisogni di organico, considerato che, dalla conclusione della precedente procedura concorsuale, sono stati collocati in quiescenza 46 Assistenti parlamentari e che ulteriori 19 pensionamenti sono stati già resi esecutivi, con l'emissione del relativo decreto, per l'anno 2024.

Il bando prevede, anche in questo caso, un concorso per soli esami.

I requisiti di ammissione sono i seguenti: il possesso della cittadinanza italiana; il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; l'idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell'Assistente parlamentare, anche con riferimento alla capacità visiva e uditiva, deambulatoria e degli arti superiori; il godimento dei diritti politici; l'assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale.

Con riferimento al limite di età, il

predetto limite è stato fissato in 35 anni, analogamente a quanto stabilito in occasione del precedente concorso e in linea con quanto previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale, considerata l'esigenza di tenere conto della specificità delle mansioni attribuite agli Assistenti parlamentari. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del medesimo Regolamento, al personale dipendente della Camera non si applica il predetto limite di età per la partecipazione al concorso.

Gli aspetti procedurali e organizzativi sono analoghi a quelli previsti nel bando di concorso per Consiglieri parlamentari, anche con riferimento ai titoli di preferenza e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli esami consistono in una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale.

La prova selettiva consiste in quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata. Si tratta di quesiti concernenti materie attinenti alle mansioni proprie dell'Assistente parlamentare, di quesiti attitudinali e di quesiti in lingua straniera. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. Saranno ammessi alle prove scritte, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, i candidati che si siano collocati entro il 500° posto. Il predetto numero di 500 ammessi può essere superato per ricomprensione i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.

Le prove scritte sono due: la prima consiste nella risposta aperta a quesiti concernenti materie di ambito giuridico e storico; la seconda consiste nella risposta aperta a quesiti concernenti materie di carattere tecnico connesse al profilo professionale dell'Assistente parlamentare. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova scritta.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato — oltre che in parte delle materie già oggetto della prova selettiva e delle prove scritte — in ulteriori

materie di carattere giuridico e informatico. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituirà la base per il colloquio. Gli argomenti del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese saranno sottoposti al sorteggio da parte di ciascun candidato. Il candidato potrà inoltre sostenere una prova facoltativa sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera. La prova orale è valutata in trentesimi. Conseguiranno l'idoneità i candidati che otterranno un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. Al punteggio complessivo sarà aggiunto il punteggio dell'eventuale prova facoltativa. Il punteggio finale così risultante costituirà il punteggio di concorso.

Nella formazione della graduatoria finale si terrà conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza.

Dopo che il Questore Trancassini ha chiesto se sia possibile eliminare o, in subordine, innalzare il limite di età che si propone di inserire nei bandi, portandolo a 50 anni per la categoria dei Consiglieri parlamentari e a 40 anni per quella degli Assistenti, il Segretario generale fa presente che la previsione di un limite di età è contenuta nel Regolamento dei Servizi e del personale, che lo fissa in termini generali in 40 anni. Per eliminare tale previsione, occorrerebbe previamente procedere a una modifica regolamentare, mentre è nella disponibilità dell'Ufficio di Presidenza modulare quel limite, in aumento o in riduzione, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. Nel ritenere che la proposta dei 50 anni non soddisferebbe l'esigenza di consentire ai Consiglieri parlamentari un adeguato percorso professionale, reputerebbe invece compatibile l'innalzamento del limite a 47 anni per la categoria dei Consiglieri e a 40 anni per quella degli Assistenti parlamentari.

(L'Ufficio di Presidenza concorda)

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva il bando di concorso per l'assunzione di 25 Consiglieri parlamentari della professionalità generale. (Allegato 4)

L'Ufficio di Presidenza approva altresì il bando di concorso per l'assunzione di 100 Assistenti parlamentari. (Allegato 5)

### **5) Questioni concernenti l'organico dell'Ufficio stampa.**

Il Presidente Fontana ricorda che nella riunione dello scorso 26 gennaio l'Ufficio di Presidenza ha incaricato il Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna di svolgere un'istruttoria complessiva sulle risorse professionali e strumentali ritenute necessarie per il prosieguo dei lavori dell'Ufficio stampa nel corso della legislatura, con particolare riferimento all'attività di comunicazione istituzionale, fondamentale per la proiezione esterna verso la cittadinanza del ruolo e delle attività dell'Istituzione. In esito agli approfondimenti svolti, il Comitato ha formulato una proposta complessiva in relazione all'organico dell'Ufficio stampa, che invita il Vicepresidente Mulé ad illustrare in questa sede.

Il Vicepresidente Mulé informa che nei mesi trascorsi il Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna, nell'ambito della più generale e complessiva ristrutturazione dell'Ufficio stampa e delle strategie di comunicazione con l'esterno, ha messo in campo percorsi e progetti che potranno potenziare ed arricchire l'attività di comunicazione e informazione della Camera, proponendosi di raggiungere tutti i *target* della popolazione attraverso ogni mezzo di comunicazione. In tale nuovo scenario, innovativo e sfidante, e in adempimento del mandato istruttorio conferito

dall'Ufficio di Presidenza, il Comitato ha convenuto su una proposta di ripensamento dell'organico dell'Ufficio stampa, ai fini di un suo potenziamento, necessario per garantire l'efficienza della struttura. Pertanto, il Comitato propone di affiancare al Capo Ufficio stampa e ai tre professionisti attualmente in organico, che darebbero continuità alla funzionalità dell'Ufficio stampa attraverso il mantenimento delle esperienze maturate, altri tre giornalisti professionisti individuati rispetto alla loro esperienza nel campo giornalistico e in quello dell'attività istituzionale/parlamentare.

A tal fine il Comitato ha convenuto di proporre l'affidamento dell'incarico di Addetto stampa ad Antonella Giuli, Caris Vanghetti e Piero Vizzani, giornalisti con esperienza pluriventennale in ambito professionale, garanzia di efficienza e di capacità relazionale, i cui *curriculum vitae* sono a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza.

Per i tre nuovi giornalisti dell'Ufficio stampa, come da prassi, si propone di attivare i contratti dal 1° gennaio 2024 con durata biennale e rinnovo tacito per altri due anni.

Contestualmente, si propone di prorogare gli incarichi dei tre professionisti attualmente in organico, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2027.

Dopo che il Questore Scerra ha preannunciato il proprio voto contrario e che i deputati Segretari Della Vedova e Giachetti si sono espressi favorevolmente sulla proposta, nessun altro chiedendo di intervenire l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di prorogare i contratti in essere con i giornalisti professionisti Roberto Iezzi, Fabio Rosati e Gennaro Pesante, addetti all'Ufficio stampa, a decorrere dalla scadenza dei medesimi e fino al 31 dicembre 2027.

L'Ufficio di Presidenza approva quindi la proposta di affidare l'incarico di addetto stampa ai giornalisti professionisti Antonella Giuli, Caris Vanghetti e Piero Vizzani, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per una durata di due anni tacitamente rinnovabile per ulteriori due.

#### **4) Misure di adeguamento ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.**

Il Presidente Fontana invita il Questore Benvenuto a riferire in merito alla proposta relativa a delle misure di adeguamento a una disposizione del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il Questore Benvenuto ricorda che è in corso l'istruttoria relativa all'adeguamento complessivo del Regolamento di Amministrazione e contabilità della Camera dei deputati alla nuova disciplina in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Nelle more del completamento di tale istruttoria, i cui esiti saranno sottoposti alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori intende proporre l'adozione di una deliberazione volta ad adeguare l'ordinamento interno alla previsione di cui all'articolo 62, comma 1, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente (...) all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro"; ciò al fine di assicurare all'Amministrazione i necessari strumenti di flessibilità e di semplificazione dell'attività contrattuale e di completare la redazione dei capitolati di gara relativi al settore impiantistico.

Si propone, quindi, di innalzare da 200.000 euro (oltre IVA) a 500.000 euro (oltre IVA) la soglia attualmente prevista dall'articolo 66, comma 1 del Regolamento di Amministrazione adeguandola così a quella fissata dall'articolo 62, comma 1, del nuovo codice dei contratti.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di adeguamento ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici nei termini

illustrati dal Questore Benvenuto. (*Allegato 6*)

**La riunione termina alle ore 11.**

## ALLEGATO 1

**Attuazione dell'ordine del giorno Messina ed altri n. 52 al bilancio interno per l'anno 2023**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

premesso che:

in sede di discussione del bilancio interno per l'anno 2023 è stato approvato l'ordine del giorno Messina ed altri n. 52 che prevede l'impegno "a valutare l'opportunità di svolgere un approfondimento sui diversi strumenti volti alla gestione di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, anche mediante l'eventuale costituzione di una società in house, al fine di migliorare l'efficienza della gestione dei servizi stessi e di innalzare le garanzie retributive dei dipendenti addetti, adottando una cornice normativa che introduca nell'ordinamento interno gli adattamenti necessari ad adeguare la disciplina esterna alle peculiarità dell'istituzione parlamentare, alla luce dell'autonomia organizzativa ad essa attribuita dall'ordinamento costituzionale ai sensi dell'articolo 64 della nostra Costituzione".

al fine di dare seguito all'impegno assunto, il Collegio dei deputati Questori, definito il perimetro della analisi con riferimento a quattro servizi non strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari (pulizie, guardaroba ed attività connesse, compreso il parcheggio; ristorazione; facchinaggio; supporto esecutivo), ha svolto, con l'ausilio di un soggetto esterno specializzato, un'istruttoria volta a valutare, in una prima fase, la condizione retributiva dei lavoratori addetti ai predetti servizi, gestiti dalla Camera mediante appalti, nonché le modalità per apportare eventuali miglioramenti a tale condizione e, in una seconda fase, a verificare la fattibilità economica e giuridica del ricorso ad un diverso modello organizzativo delle attività non strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, attraverso la costituzione di una società *in house*;

l'analisi relativa alla sostenibilità economica del diverso modello organizzativo dei servizi, riportata nel documento esaminato dall'Ufficio

di Presidenza nelle riunioni del 14, 19 e 21 dicembre 2023, evidenzia come sussista una convenienza economica che consente, attraverso la costituzione di una società *in house* da parte della Camera dei deputati per l'affidamento di alcuni servizi di carattere non strumentale all'esercizio delle attività parlamentari, di aumentare il livello medio delle retribuzioni dei lavoratori attualmente addetti agli appalti oggetto di analisi;

preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta;

ritenuto che il modello organizzativo basato sulla costituzione di una società *in house* risponde all'indirizzo approvato con il citato ordine del giorno n. 52 di migliorare l'efficienza della gestione dei servizi stessi e di innalzare le garanzie retributive dei dipendenti addetti;

visto l'articolo 64 della Costituzione;

visto l'articolo 12, comma 3, lettera e) del Regolamento della Camera;

## D E L I B E R A

di dare mandato al Collegio dei deputati Questori di sottoporre, entro il 15 marzo 2024, all'Ufficio di Presidenza gli atti relativi alla costituzione di una società *in house* interamente posseduta dalla Camera dei deputati cui affidare i servizi relativi alle seguenti attività:

- ristorazione;
- pulizie, guardaroba ed attività connesse, compreso il servizio di gestione dei parcheggi nella disponibilità della Camera dei deputati;
- facchinaggio, ad esclusione del servizio specificamente svolto per le attività di verifica dei poteri;
- supporto esecutivo alla gestione operativa;

nonché gli atti necessari per assicurare la piena operatività della società, a partire dal 1° settembre 2024, anche tenuto conto dell'opportunità di promuovere, nel rispetto dei principi di efficienza e di buon andamento, sinergie con le strutture della Amministrazione stessa;

di dare mandato al Collegio dei Questori di adottare gli atti conseguenti relativi alle procedure di gara in corso e alla prosecuzione

dei contratti in essere nonché quelli necessari al fine di assicurare alla società i beni ed i servizi funzionali allo svolgimento delle attività ad essa affidate.

## ALLEGATO 2

**Interventi in materia di indennità parlamentare, diaria di soggiorno e rimborso delle spese per l'esercizio del mandato**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità parlamentare;

viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del 9 novembre 1977 e del 30 giugno 1993, n. 62, in materia di determinazione della quota mensile di indennità parlamentare;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 17 gennaio 2006, n. 280, che ha ridotto del 10 per cento la quota mensile dell'indennità parlamentare;

visto l'articolo 1, comma 375, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che ha disposto per il quinquennio 2008-2012 il blocco degli adeguamenti della misura dell'indennità parlamentare;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 27 luglio 2010, n. 118, che ha ridotto, per gli anni 2011-2013, la misura della diaria di soggiorno e del rimborso delle spese per mantenere il rapporto eletto-elettore;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 21 luglio 2011, n. 153, che ha prorogato fino al 2013 il blocco dell'adeguamento dell'indennità parlamentare;

visto l'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 settembre 2011, n. 157, che, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino al 31 dicembre 2013, ha ridotto del 10 per cento la misura dell'indennità parlamentare per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui e del 20 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro e che ha altresì disposto il raddoppio di tali riduzioni per i parlamentari che svolgono attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare;

viste le deliberazioni dell'Ufficio di

Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 183 e n. 185 in materia, rispettivamente, di rideterminazione in riduzione della misura dell'indennità parlamentare e di istituzione del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato;

viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del 1° agosto 2012, n. 208, del 20 settembre 2012 n. 211, del 21 dicembre 2013 n. 60, del 22 dicembre 2014, n. 114, del 21 dicembre 2015 n. 166, del 21 dicembre 2016, n. 195, del 21 dicembre 2017, n. 239, del 20 dicembre 2018, n. 24, del 23 dicembre 2019, n. 67, del 18 dicembre 2020, n. 97, del 29 dicembre 2021, n. 134 e del 21 dicembre 2022, n. 13, che hanno prorogato per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 la misura dell'indennità parlamentare, della diaria e del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato;

ritenuta l'esigenza di prorogare per l'anno 2026 le predette misure di contenimento della spesa;

## D E L I B E R A

sono prorogate per l'anno 2026 le misure relative all'indennità parlamentare, alla diaria di soggiorno e al rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del 21 luglio 2011, n. 153, del 28 settembre 2011, n. 157, del 30 gennaio 2012, n. 183, del 1° agosto 2012, n. 208, del 20 settembre 2012, n. 211, del 21 dicembre 2013, n. 60, del 22 dicembre 2014, n. 114, del 21 dicembre 2015, n. 166, del 21 dicembre 2016, n. 195, del 21 dicembre 2017, n. 239, del 20 dicembre 2018, n. 24, del 23 dicembre 2019, n. 67, del 18 dicembre 2020, n. 97, del 29 dicembre 2021, n. 134, e del 21 dicembre 2022 n. 13.

## ALLEGATO 3

**Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2024**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la deliberazione adottata dal Collegio dei deputati Questori nella riunione del 30 novembre 2023, concernente il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2024;

visto l'articolo 12, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 2, 3 e 6 del Regolamento di Amministrazione e contabilità;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2024, autorizzandone la gestione dal 1° gennaio 2024 sulla base delle entrate e delle spese ivi previste.

## ALLEGATO 4

**Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 25 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei

dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023;

visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

visto l'art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della professionalità;

considerata l'esigenza di garantire un opportuno bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno svolgimento del percorso professionale dei Consiglieri parlamentari previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale e quella di garantire la più ampia partecipazione al concorso;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242

del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;

## DELIBERA

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 25 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### AVVISO DI CONCORSO

#### ART. 1.

##### *Posti messi a concorso*

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 25 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale (codice C13), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15

giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

#### ART. 2.

##### *Riserva di posti*

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

#### ART. 3.

##### *Requisiti per l'ammissione al concorso*

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) età non superiore a 47 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 47° anno;
  - c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato riconosciuto equivalente ovvero equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
  - d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
  - e) godimento dei diritti politici;
  - f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena

su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).

#### ART. 4.

##### *Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza*

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per l'invio delle domande di partecipazione.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione

al concorso e dei titoli di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

#### ART. 5.

##### *Domanda di partecipazione*

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo [concorsi.camera.it](http://concorsi.camera.it), raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati [camera.it](http://camera.it). Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito [spid.gov.it](http://spid.gov.it).
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui

- al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.
  4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
  5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4<sup>a</sup> serie speciale di cui all'articolo 13, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1.
  7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all'80% sono esentati dalla prova selettiva e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati possono comunicarla secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dall'INPS ovvero, per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della Commissione medica dell'azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall'autorità giurisdizionale competente, recanti l'indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.
  8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.

*Esclusione di oneri istruttori  
per l'Amministrazione e  
comunicazioni con i candidati*

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 7.

*Prove d'esame*

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, quattro prove scritte e una prova orale.

ART. 8.

*Prova selettiva*

1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato

dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso.

3. La prova selettiva è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 12.

ART. 9.

*Prove scritte*

1. L'ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 250° posto. Il predetto numero di 250 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte sono quattro:
  - a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
  - b) elaborato di diritto e procedura

- parlamentare. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
- c) elaborato di diritto civile ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
- d) elaborato di storia d'Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto delle prove di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 e le sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può stabilire che le stesse siano redatte mediante l'utilizzo di programmi di videoscrittura.
6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

#### ART. 10.

##### *Prova orale*

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base

per il colloquio.

3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera tra quelle indicate nell'allegato B, Parte III. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

#### ART. 11.

##### *Graduatoria finale*

1. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.

## ART. 12.

*Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

## ART. 13.

*Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale*

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* del 9 aprile 2024, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* saranno pubblicate, altresì, le informazioni sull'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
2. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno

pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.

3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

## ART. 14.

*Ricorsi*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* - n. 243 del 19 ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it, avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. In alternativa, il ricorso è proponibile all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [tutelagiurisdizionale@certcamera.it](mailto:tutelagiurisdizionale@certcamera.it).
2. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

## ART. 15.

*Accesso agli atti del concorso*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei

deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

#### ART. 16.

##### *Informazioni relative al concorso*

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

#### ART. 17.

##### *Dati personali*

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Area reclutamento, della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al

capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

#### ART. 18.

##### *Assunzione dei vincitori*

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il

periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.

6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

### TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Lauree magistrali LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14, LM-15, LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-43, LM-45, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LM-94, LMG-01 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

Allegato B

### MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME

#### Parte I

##### *Prova selettiva*

diritto costituzionale (Costituzione italiana)  
diritto e procedura parlamentare  
(Regolamento della Camera)

diritto civile (Codice civile – Libro IV, artt. da 1173 a 1469)

diritto dell'Unione europea (TUE artt. da 1 a 20; artt. da 47 a 55 - versione consolidata; TFUE artt. da 1 a 25; artt. da 223 a 309; Protocolli nn. 1 e 2 – versione consolidata)

#### Parte II

##### *Prove scritte*

diritto costituzionale  
diritto e procedura parlamentare  
diritto civile ovvero, a scelta del candidato,

politica economica

storia d'Italia dal 1861 ad oggi

#### Parte III

##### *Prova orale*

diritto costituzionale

diritto e procedura parlamentare

diritto amministrativo

diritto civile

diritto dell'Unione europea

storia d'Italia dal 1861 ad oggi

politica economica

contabilità dello Stato e degli enti pubblici

lingua inglese

*Lingue straniere oggetto della prova orale  
facoltativa:*

Francese

Spagnolo

Tedesco

Russo

Portoghese

Cinese

Arabo

Allegato C

### ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

*(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)*

#### ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato,

malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

## ALLEGATO 5

**Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 100 posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2,

comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023;

visti gli articoli 2, 43, 44, 45, 49, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 100 posti di Assistente parlamentare, con lo stato giuridico dei

dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### AVVISO DI CONCORSO

#### ART. 1.

##### *Posti messi a concorso*

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 100 posti di Assistente parlamentare (codice C14), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

#### ART. 2.

##### *Requisiti per l'ammissione al concorso*

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- età non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per l'ammissione ove sia

stato riconosciuto equivalente ovvero equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;

d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell'assistente parlamentare; a tal fine, il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi;
- funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all'80%;
- funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi ortopedici;
- normale funzionalità degli arti superiori;

e) godimento dei diritti politici;

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).

#### ART. 3.

##### *Disposizioni sui requisiti per*

*l'ammissione e sui titoli di preferenza*

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per l'invio delle domande di partecipazione.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

## ART. 4.

*Domanda di partecipazione*

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo [concorsi.camera.it](http://concorsi.camera.it), raggiungibile anche dal sito istituzionale

della Camera dei deputati [camera.it](http://camera.it). Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito [spid.gov.it](http://spid.gov.it).

2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui

all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l'idoneità fisica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale* di cui all'articolo 12, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalità indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.

#### ART. 5.

##### *Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati*

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella

domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.

2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonché dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### ART. 6.

##### *Prove d'esame*

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale.

#### ART. 7.

##### *Prova selettiva*

1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato A, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso.

3. La prova selettiva è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 11.

#### ART. 8.

##### *Prove scritte*

1. L'ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 500° posto. Il predetto numero di 500 ammessi può essere superato per ricompendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte sono due:
  - a) la prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui due concernenti Elementi di diritto costituzionale; uno concernente Elementi di diritto parlamentare e uno concernente la Storia d'Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione è di tre ore;
  - b) la seconda prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui uno

concernente la materia Sicurezza nei luoghi di lavoro; uno concernente la materia Prevenzione incendi; uno concernente la materia Primo soccorso e uno concernente Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione è di tre ore;

4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da quattro quesiti e li sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

#### ART. 9.

##### *Prova orale*

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all'allegato A, Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di

un'ulteriore lingua straniera tra quelle indicate nell'allegato A, Parte II. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20.

5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.

#### ART. 10.

##### *Graduatoria finale*

1. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.

#### ART. 11.

##### *Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il

calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

#### ART. 12.

##### *Diari d'esame e avvisi pubblicati nella*

##### *Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale*

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* del 9 aprile 2024, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* saranno pubblicate, altresì, le informazioni sull'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
2. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella

*Gazzetta Ufficiale -4<sup>a</sup> serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

## ART. 13.

*Ricorsi*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* - n. 243 del 19 ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it, avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. In alternativa, il ricorso è proponibile all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tutelagiurisdizionale@certcamera.it.
2. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

## ART. 14.

*Accesso agli atti del concorso*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

## ART. 15.

*Informazioni relative al concorso*

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della

procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

## ART. 16.

*Dati personali*

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Area reclutamento, della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera

dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

#### ART. 17.

##### *Assunzione dei vincitori*

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertare il possesso del requisito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali richieste.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Allegato A

## MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME

### Parte I

#### *Prova selettiva*

Quesiti attitudinali relativi alla comprensione verbale e al ragionamento verbale

Sicurezza nei luoghi di lavoro\*

Primo soccorso\*

Prevenzione incendi\*

Lingua inglese

*\*[si può fare riferimento alle seguenti fonti: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Titoli I, II, III, V, VII e allegati IV, XXIX e XXX), nel testo vigente; tecniche di primo soccorso sanitario, ad es. Tecniche di Primo Soccorso Sanitario - Manuale esecutore 2012 a cura del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile]*

### Parte II

#### *Prove scritte*

*Prima Prova (questionario composto da 4 quesiti a risposta aperta):*

Elementi di diritto costituzionale

Elementi di diritto parlamentare

Storia d'Italia dal 1861 ad oggi

*Seconda Prova (questionario composto da 4 quesiti a risposta aperta):*

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Prevenzione incendi

Primo soccorso

Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale

### Parte III

#### *Prova orale*

Elementi di diritto costituzionale

Storia d'Italia dal 1861 ad oggi

Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale

Competenze informatiche e web di base

Lingua inglese

*Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa:*

Francese  
Spagnolo  
Tedesco  
Russo  
Portoghese  
Cinese  
Arabo

Allegato B

**ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO  
DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE**

*(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)*

ART. 8

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

## ALLEGATO 6

**Modifica dell'articolo 66, comma 1,  
del Regolamento di Amministrazione e  
contabilità**

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visti gli articoli 39 e 66, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e contabilità;  
visto l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36;

considerata la necessità, nell'esercizio della propria autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta, di procedere a un adeguamento complessivo del Regolamento di Amministrazione e contabilità alla nuova disciplina in materia di contratti pubblici e, nelle more di tale adeguamento complessivo, di assicurare la possibilità di ricorrere ad alcuni strumenti di flessibilità e di semplificazione negli affidamenti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36;

vista la proposta approvata dal Collegio dei deputati Questori nella riunione del 14 dicembre 2023;

## D E L I B E R A

All'articolo 66, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, le parole: "200.000" sono sostituite dalle parole "500.000".

La presente deliberazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

**COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI****Riunione di giovedì 21 dicembre 2023, ore 13****S O M M A R I O**

1) Incarichi di collaborazione a titolo gratuito di dipendenti collocati in quiescenza .....	Pag.	65
2) Assestamento programma settoriale dell'autorimessa per l'anno 2023 .....	»	65
3) Dismissione di beni .....	»	65
4) Servizi di telefonia mobile .....	»	65
5) Assestamento del programma settoriale della ristorazione per l'anno 2023 .....	»	65
6) Procedura negoziata per il servizio di recapito pacchi e plichi della Camera .....	»	66
7) Comunicazione relativa alla cessazione delle servitù condominiali presenti presso l'edificio numero 5 del centro polifunzionale della Protezione civile di Castelnuovo di Porto .....	»	66
8) Proroga convenzioni senza oneri per mobilità sostenibile .....	»	66
9) Apertura dei palazzi nel periodo di festività natalizie e di fine anno .....	»	66
10) Servizio di custodia e movimentazione dei veicoli .....	»	66
11) Servizio di supporto alle attività di resocontazione delle sedute delle giunte e delle commissioni parlamentari .....	»	66
12) Digitalizzazione dell'archivio documentale delle Commissioni d'inchiesta .....	»	66
13) Revoca della procedura ristretta per l'appalto del servizio di facchinaggio nei locali nella disponibilità della Camera dei deputati, limitatamente al lotto 1 .....	»	66
14) Revoca della procedura ristretta per l'appalto dei servizi di pulizia e dei servizi connessi, a ridotto impatto ambientale, nelle sedi della Camera dei deputati .....	»	66
15) Convenzioni in materia di trasporti .....	»	66
16) Ricognizione a consuntivo di uno <i>screening</i> sanitario per l'organizzazione di giornate di prevenzione del tumore al seno .....	»	66
17) Programmi settoriali per l'anno 2024 .....	»	67
18) Altra deliberazione .....	»	67

**1) Incarichi di collaborazione a titolo gratuito di dipendenti collocati in quiescenza.**

Il Collegio autorizza le collaborazioni in titolo.

**2) Assestamento programma settoriale dell'autorimessa per l'anno 2023.**

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di servizio di noleggio con conducente.

**3) Dismissione di beni.**

Il Collegio autorizza la messa fuori uso per obsolescenza di apparecchi telefonici.

**4) Servizi di telefonia mobile.**

Il Collegio autorizza una proroga tecnica della attuale convenzione Consip “telefonia mobile 8” nelle more dell'espletamento degli adempimenti amministrativi per l'adesione alla nuova convenzione “telefonia mobile 9”.

**5) Assestamento del programma settoriale**

**della ristorazione per l'anno 2023.**

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di fornitura di derrate alimentari.

**6) Procedura negoziata per il servizio di recapito pacchi e plichi della Camera.**

Il Collegio autorizza l'affidamento del servizio in titolo alla società seconda classificata nella graduatoria della procedura negoziata.

**7) Comunicazione relativa alla cessazione delle servitù condominiali presenti presso l'edificio numero 5 del centro polifunzionale della Protezione civile di Castelnuovo di Porto.**

Il Collegio prende atto della comunicazione in titolo.

**8) Proroga convenzioni senza oneri per mobilità sostenibile.**

Il Collegio autorizza la proroga delle convenzioni in titolo.

**9) Apertura dei palazzi nel periodo di festività natalizie e di fine anno.**

Il Collegio approva gli orari di apertura dei palazzi della Camera dei deputati in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

**10) Servizio di custodia e movimentazione dei veicoli.**

Il Collegio autorizza la proroga del servizio in titolo in considerazione delle deliberazioni degli organi di direzione politica relative alla costituzione di una società *in house* in vista dell'internalizzazione di alcuni servizi non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari.

**11) Servizio di supporto alle attività di resocontazione delle sedute delle giunte e****delle commissioni parlamentari.**

Il Collegio autorizza una proroga del termine finale dell'appalto del servizio in titolo nelle more della conclusione della nuova procedura di selezione del contraente.

**12) Digitalizzazione dell'archivio documentale delle Commissioni d'inchiesta.**

Il Collegio autorizza una spesa per l'attività di digitalizzazione in titolo.

**13) Revoca della procedura ristretta per l'appalto del servizio di facchinaggio nei locali nella disponibilità della Camera dei deputati, limitatamente al lotto 1.**

Il Collegio delibera la revoca della procedura in titolo in considerazione delle deliberazioni degli organi di direzione politica relative alla costituzione di una società *in house* in vista dell'internalizzazione di alcuni servizi non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari.

**14) Revoca della procedura ristretta per l'appalto dei servizi di pulizia e dei servizi connessi, a ridotto impatto ambientale, nelle sedi della Camera dei deputati.**

Il Collegio delibera la revoca della procedura in titolo in considerazione delle deliberazioni degli organi di direzione politica relative alla costituzione di una società *in house* in vista dell'internalizzazione di alcuni servizi non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari.

**15) Convenzioni in materia di trasporti.**

Il Collegio autorizza la prosecuzione dell'operatività delle convenzioni in titolo, alle medesime condizioni vigenti, nelle more della formalizzazione delle proposte dei rinnovi.

**16) Ricognizione a consuntivo di uno**

**screening sanitario per l'organizzazione di giornate di prevenzione del tumore al seno.**

Il Collegio autorizza un contributo a carico del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati per lo *screening* in titolo.

**17) Programmi settoriali per l'anno 2024.**

Il Collegio approva i seguenti programmi settoriali per l'anno 2024:

- 17.1) programma settoriale della ristorazione;
- 17.2) programma settoriale dei servizi ambientali;
- 17.3) programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logistica;
- 17.4) programma settoriale per l'acquisto di quotidiani e periodici;
- 17.5) programma settoriale dell'informatica;
- 17.6) programma settoriale dell'Ufficio Stampa.

**18) Altra deliberazione.**

Il Collegio ha altresì assunto la seguente deliberazione:

- 18.1) deliberazione del 21 dicembre 2023 concernente la nomina della Commissione giudicatrice della procedura di selezione del contraente per l'affidamento del servizio di polo sanitario presso la Camera dei deputati.

**La riunione termina alle ore 13,45.**

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai*

*sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.*

